

ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

redatto ai sensi del D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.

PARTE SPECIALE

REATI AMBIENTALI

Versione	12
Dirigente delegato	Direttore Generale
Organo di approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione ¹¹	28 gennaio 2026

Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Acquedotto Poiana S.p.A. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite bacheca aziendale e pubblicazione sul sito web www.poiana.it.

1	PREMESSA	1
2	LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA	4
2.1	REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE	5
2.2	REATI PREVISTI DAL D.LGS. 152/2006.....	11
2.3	REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150	38
2.4	REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549	38
2.5	REATI PREVISTI DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202	39
2.6	REATI PREVISTI DALLA LEGGE 22/2022	39
2.7	REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGGE N. 116/2025.....	40
3	SANZIONI	41
4	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: GENERALITÀ	43
5	LA REALTÀ CONSIDERATA.....	44
6	LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	45
7	LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO NELL'AMBITO DEL SGI	48
8	SISTEMA DEI CONTROLLI	48
8.1	IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI.	50
8.2	DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA.	51
8.3	SISTEMA ANTICORRUZIONE.....	51
8.4	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	52
8.5	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	53
8.6	PROCEDURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE COLLEGATE AI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001. 57	
9	SISTEMA DISCIPLINARE.....	68
10	POLICY WHISTLEBLOWING	68
11	SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.....	69
12	RIESAME DELLA DIREZIONE.....	69
13	14 ORGANISMO DI VIGILANZA	69
13.1	FLUSSI INFORMATIVI DALL'OdV	71
13.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV.....	71
14	INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO	73
14.1	REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01	74
14.2	REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01.....	74
14.3	REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/01	74
14.4	REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01.....	74
14.5	REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01	74
14.6	REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01	75
14.7	REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01	75
15	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	75

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 1 di 75
--	--	------------------------------------

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui Acquedotto Poiana s.p.a. (di seguito, per semplicità, anche solo “*Poiana*” o la “*Società*”) si è dotata al fine di adempiere alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito per brevità anche il “*Decreto*”), nello specifico quanto ai reati presupposto previsti dall’**art. 25-undecies** del D.Lgs 231/01 commessi con violazione delle norme in materia ambientale.¹

L’adozione, da parte di Poiana, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito previste da tali normative trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria organizzazione aziendale attraverso l’adozione di regole e procedure alla cui osservanza – per quanto riguarda la presente Parte Speciale – sono tenuti tutti i propri Amministratori, Dirigenti, Lavoratori, Collaboratori esterni a qualsiasi titolo e chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di mero fatto, di Poiana.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale, sono chiamati all’osservanza dei principi e delle linee di condotta indicati di seguito, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 quanto alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale.

Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all’ente collettivo un illecito dipendente da reato: **1)** deve essere stato commesso un reato rientrante fra quelli indicati negli artt. 24-26 del Decreto; **2)** l’autore deve essere una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso - art. 5, 1° co., lett. a) del Decreto; b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - art. 5, 1° co., lett. b) del Decreto]; **3)** il reato, inoltre, deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente: elemento costitutivo della responsabilità in questione, infatti, è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti “*nell’interesse o a vantaggio della Società*” e non “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, commi 1 e 2, del Decreto).

Ne deriva che la responsabilità dell’Ente sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’Ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’Ente.

L’art. 12, primo comma, lett. a) del Decreto, stabilisce la diminuzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui “*l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*”. Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’Ente, quest’ultimo sarà comunque passibile di sanzione ma, ove risulti prevalente l’interesse dell’agente rispetto a quello dell’Ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione che l’Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito.

¹ Va evidenziato che con Decreto del 25.01.2024 il MASE ed il Ministero per le riforma istituzionali hanno nominato la Commissione interministeriale di 33 esperti che procederà alla completa revisione e riassetto in un unico Testo delle normative ambientali, in coerenza con i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione (con l’introduzione dell’Ambiente in Costituzione): **entro il 30 settembre 2024** è previsto uno schema di legge delega ed **entro il 30 giugno 2025** sono previsti i decreti attuativi di riforma della materia.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 2 di 75

Nel caso in cui, infine, si accerti che un soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

Nel caso in cui l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. b) dell'art. 5, 1° comma del Decreto], l'Ente sarà responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»: tuttavia è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui «l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7, 1° e 2° comma, del D.Lgs n. 231/2001).

Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'Ente collettivo è, in un certo senso, autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001), non essendo esclusa dal fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né venendo meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La presente Parte Speciale – fermo quanto previsto nella Parte Generale - si concentra sui reati presupposto previsti dall'art. 25 – *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 e commessi con violazione della normativa ambientale, che possono essere commessi nell'ambito dell'attività della Società e che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della medesima ove commessi nell'interesse e/o a vantaggio della stessa.

Per ciò che rileva in questa sede, il Decreto ha sostanzialmente recepito alcune direttive comunitarie e, in particolare, la Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/99/CE: i dettami comunitari sono stati recepiti dalle modifiche al D.Lgs. n. 231/01, ricollegate al D.Lgs. n. 121/2011² (*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni*) ed alla Legge n. 68/2015³ (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*).

Il Legislatore italiano ha così introdotto nel D.Lgs n. 231/2001 l'art. 25-undecies⁴ che prevede i reati “*comuni*”, ovvero posti in atto da chiunque, e che originano la responsabilità a carico dell'Ente.

Art. 25-undecies
Reati ambientali


1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

² Pubblicato in G.U. 177 del 01/08/2011 ed entrato in vigore il 16/08/2011.

³ Pubblicata in G.U. 122 del 28/05/2015 ed entrata in vigore il 29/05/2015.

⁴ Così come modificato dalla L. n. 68 del 22.05.2015 (G.U. Serie Generale n. 122 del 28.5.2015) ed in vigore dal 29.05.2015.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 3 di 75
--	--	------------------------------------

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;


3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 4 di 75

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

La responsabilità da reato dell'Ente per gli illeciti ambientali – previsti dall'art. 25-undecies del Decreto 231 – interseca due ambiti di prevenzione di particolare complessità⁵.

Da un lato, infatti, si trova la disciplina volta alla tutela dell'ambiente, che è collocata in fonti primarie (quali i Regolamenti UE, il Testo Unico Ambiente e le fattispecie incriminatrici previste nel Codice penale e non solo) e secondarie (come i provvedimenti autorizzativi, AIA, AUA, VAS, VIA, IPPS e i decreti ministeriali), vede partecipi più decisori pubblici (legislatore europeo e italiano e diverse pubbliche amministrazioni) e si connota perché soggetta a costanti aggiornamenti, a cui il privato – soggetto individuale o, più spesso, collettivo – deve adeguarsi perché la propria condotta con impatto ambientale continui ad essere lecita ossia resti nell'area del rischio consentito.

Dall'altro, poi, vi è l'architettura della responsabilità da reato degli Enti nell'Ordinamento italiano (D.Lgs. n. 231/2001), costruita sul tandem reato-presupposto/illecito amministrativo a questo collegato e sulla colpa di organizzazione, concetto sintetico che identifica la mancata o la carente organizzazione dell'Ente per cui è stato possibile commettere l'illecito nell'interesse o nel vantaggio dell'Ente stesso, configurando rispettivamente il versante oggettivo e soggettivo della fattispecie.

2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA.

Nella formulazione attuale l'art. 25-undecies del Decreto prevede la responsabilità degli Enti tanto in relazione a fattispecie delittuose, quanto in relazione a fattispecie contravvenzionali che - per finalità di schematizzazione in ragione della condotta sanzionata - possono così essere suddivise:

- esercizio di attività in violazione della disciplina amministrativa;
- superamento di valori soglia predeterminati dalla Legge o dalle Autorità;
- mancata collaborazione con le Autorità di controllo.

Si riportano di seguito le fattispecie previste dall'articolo 25-undecies che costituiscono i reati presupposto affrontati nella presente Parte Speciale, quantunque parte di essi difficilmente possano essere attinenti la attività svolta da Poiana.

Le fattispecie di reato che saranno oggetto di specifica analisi, possono essere convenientemente suddivise in macro aree, a seconda dell'articolato legislativo cui appartengono:

Codice penale

- art. 452 bis “*Inquinamento ambientale*”;
- art. 452 quater “*Disastro ambientale*”;

⁵ Su cui si è soffermata la III Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27148/2023, specificando – fra le altre cose – i requisiti che deve possedere il Modello 231 per poter esimere l'Ente dalla responsabilità di cui al D.Lgs n. 231/2001 in materia ambientale.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 5 di 75

- art. 452 quinquies “*Delitti colposi contro l'ambiente*”;
- art. 452 sexies “*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*”;
- art. 452 octies “*Delitti associativi aggravati*”;
- art. 727 bis “*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*”;
- art. 733 bis “*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*”;

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale

- art. 137 - *Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)*;
- art. 256 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*;
- art. 257 - *Bonifica dei siti*;
- art. 258, comma 4 - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*;
- art. 259, comma 1 - *Traffico illecito di rifiuti*;
- art. 260 - *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*⁶;
- art. 260-bis - *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – RENTRI*
- art. 279, comma 5 - *Emissioni nell'aria (Sanzioni)*;

L. 7 febbraio 1992 n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

- art. 1, comma 1 e 2;
- art. 2, comma 1 e 2;
- art. 3 bis, comma 1;
- art. 6, comma 4.

L. 28 dicembre 1993 n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- art. 3, comma 6 – *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*;

D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

- art. 8, comma 1 e 2 - *Inquinamento doloso*;
- art. 9, comma 1 e 2 - *Inquinamento colposo*.

2.1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Di seguito si riporta il testo degli articoli del Codice penale, richiamati dal comma 1 dell'art. 25-undecies quali reati presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs n. 231/01, per ciascuno dei quali verranno presentati l'articolato normativo, le sanzioni (pecuniarie, interdittive e di altro tipo), nonché una breve spiegazione di come il reato possa concretizzarsi.

Si deve precisare che ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale la condanna per taluni reati in materia ambientale (di cui agli artt. **452-bis**, **452-quater**, **452-sexies**, **452-septies** e **452-**

⁶ Con riferimento all'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006, va evidenziato che tale articolo è stato abrogato con D.Lgs. 01.03.2018 n. 21 (contenente “disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”), con introduzione nel codice penale del nuovo articolo 452-quaterdecies che riproduce fedelmente, per quanto qui interessa, i primi due commi dell'art. 260 richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 6 di 75

quaterdecies del codice penale) comporta l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione⁷.

Art. 452-bis **Inquinamento ambientale**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 250, fino a 600 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** sanzioni interdittive (ex art. 9 D.Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

L'art. 452-bis del codice penale (da ultimo modificato dal DL n.105/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023) sanziona, la compromissione non solo delle risorse naturali quali acqua, aria, suolo e sottosuolo, ma, più in generale, di tutte le componenti dell'ambiente includendo anche ecosistema e biodiversità, le cui definizioni sono ancor oggi contenute nell'art. 2 della L. 124/1994. Per quanto attiene le modalità di commissione del reato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale afferma che la locuzione "abusivamente" include, nella condotta censurata, non solo quella effettuata in assenza della necessaria autorizzazione ma anche quella effettuata con autorizzazione scaduta o illegittima o in violazione di disposizioni contenute nell'autorizzazione stessa, e, più in generale, in violazione di principi generali stabiliti dalla legge, indipendentemente dal fatto che siano richiamate, o meno, nell'atto autorizzativo.

La condotta è sanzionata solo se la compromissione o deterioramento sono significativi e misurabili⁸. La condanna per il reato previsto da questo articolo - se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale o, comunque, in relazione ad essa - importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ex art. 32 quater del codice penale, nel testo oggi vigente).

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di inquinamento ambientale, si applica la confisca obbligatoria allargata (ex art. 240-bis c.p.)

⁷ "Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, **452-bis**, **452-quater**, **452-sexies**, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione": testo dell'art. 32-quater del codice penale vigente dal 10.10.2023 in esito al DL n. 105/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023: tale Legge, per ciò che in questa sede rileva, ha disposto modifiche anche all'art. 30 della Legge n. 157/1992, all'art. 255 del D.Lgs n. 152/2006, nonché agli art. 240-bis, 452-bis e 452-quater del codice penale.

⁸ Per tutte: Sezioni Unite sentenza n. 3077/2023, nonché Sezione Terza sentenze nn. 43233-21187-17400-3098/2023 e 11998/2022;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 7 di 75

dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere la disponibilità

Art. 452-quater
Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 400, fino a 800 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001);
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

Il reato previsto riguarda sia l'alterazione di un ecosistema - quando questa è irreversibile o nel caso in cui la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa e ottenibile solo con interventi di carattere eccezionale - che l'offesa alla pubblica incolumità. Il carattere definitivo o irreversibile dell'alterazione pone il disastro ambientale in un rapporto di specialità rispetto al reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il quale prevede una forma meno lesiva di compromissione o di deterioramento dell'ecosistema, non totale ed assoluta, ma suscettibile di rimedio.⁹ La condanna per il reato di cui all'art. 452-quater del codice penale (anch'esso modificato dal DL 105/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023), se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale o, comunque, in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ex art. 32 quater del codice penale).

Art. 452-quinquies
Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

⁹ Per una recente analisi della fattispecie vedasi la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 39195/2023 e del Tribunale Penale di Savona n. 1277 del 02.01.2024

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 8 di 75
--	--	------------------------------------

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 200, fino a 500 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

Tale tipologia di reato intende perseguire anche le situazioni in cui le compromissioni ambientali e le alterazioni dell'ecosistema avvengano per mera colpa.

Giova ricordare che l'art. 43 del Codice Penale, definisce "**colposo, o contro l'intenzione**" l'evento che, "*anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*". In altri termini, per parlare di colpa, è richiesto che la condotta sia attribuibile alla volontà del soggetto che agisce ma anche che l'evento non sia voluto, nemmeno in modo indiretto e, soprattutto, che vi sia stata imprudenza, negligenza, imperizia (colpa generica) od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Il secondo comma dell'articolo 452-quinquies contempla il caso in cui dalle violazioni di cui al comma 1 derivi un pericolo concreto ma l'evento non si concretizzi.

Art. 452-sexies

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 250, fino a 600 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

L'articolo 452-sexies disciplina il reato gestione, abbandono, detenzione illecita di materiale ad alta radioattività, sanzionando in modo più pesante le situazioni in cui vi è un pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente, dell'ecosistema o se vi è un pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.

La condanna per il reato previsto da questo articolo - se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa - importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (ex art. 32 quater del codice penale).

A seguito della Legge n. 137/2023 (di conversione del DL 105/2023), in ipotesi di condanna per il reato in commento, è stabilita la confisca prevista dall'art. 240-bis, primo comma, del codice penale

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 9 di 75

Art. 452-octies
Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il testo dell'art. 452-octies del codice penale (reato che non rientra nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001) riguarda l'associazione a delinquere volta a commettere, in via esclusiva o concorrente, i delitti di cui al Titolo VI-bis del Codice Penale, introducendo, quindi, due nuove ipotesi aggravanti che riguardano i reati di tipo associativo (art. 416 – bis del codice penale), connessi alla criminalità organizzata: si tratta di una fattispecie punita con una sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

art. 727-bis

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** minimo 100, fino a 250 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

L'oggetto è costituito dalla condotta di chi, al di fuori dei casi consentiti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, ad esclusione dei casi in cui l'azione concerne quantità trascurabili e abbia impatto trascurabile sulla conservazione della specie interessata. Restano, pertanto, esclusi dall'area

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 10 di 75

penalmente rilevante tutti quei fatti che, in rapporto alla quantità di esemplari e dell'impatto trascurabile, sono tipizzati da conseguenze esigue.

Per quanto attiene le condotte oggetto di sanzione, l'uccisione e distruzione costituiscono reati a forma libera, potendo realizzarsi per atto commissivo od omissivo, ed istantanei. Al contrario le condotte consistenti nella cattura, prelievo e detenzione, essendo suscettibili di protrarsi nel tempo possono assumere carattere permanente. Si tratta in entrambi i casi di fattispecie contravvenzionali, punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa, per le quali è esclusa il tentativo.

Con il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135, a decorrere dal 27 settembre 2022, è stato introdotto l'ultimo comma al citato articolo, punendo anche la violazione dei divieti di commercializzazione (di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 357/1997).

art. 733-bis

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

Si tratta di un reato costruito in chiave di danno, incentrato sulla distruzione e sul deterioramento.

Il bene protetto dalla norma è l'habitat all'interno di un sito protetto. Al fine di individuare l'ambito applicativo della fattispecie in riferimento alla nozione di "*habitat all'interno di un sito protetto*", occorre rifarsi alle definizioni di *habitat* contenute nella direttiva 1992/43/CE (direttiva "Habitat").

Tale è, ai sensi del 3° comma dell'art. 733-bis "*qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2 della direttiva 1973/409/Ce o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4 par. 4 della direttiva 1992/43/CE*". Non è, pertanto, sufficiente che la condotta ricada su un habitat, in quanto l'ambito della fattispecie richiede che esso sia riferibile ad un sito designato altresì come zona speciale di conservazione.

La condotta di reato tipizzata dalla norma consiste nella *distruzione* di un habitat o nel suo *deterioramento*, entrambe azioni che compromettono lo stato di conservazione. Se, però, il significato di distruzione non pone problemi, più indeterminato è il concetto di "*deterioramento*", per il quale ci si può rifare al delitto di danneggiamento (art. 635 del codice penale), in cui l'azione del "*deteriorare*" è intesa come quella situazione in cui una cosa viene resa, anche temporaneamente, inservibile ai fini dell'uso cui è destinata, restando irrilevante la reversibilità dell'evento. Sebbene contravvenzionale, la fattispecie in commento integra un reato di danno o di pericolo concreto che ha un carattere istantaneo con effetti permanenti.

Sotto il profilo sanzionatorio, la fattispecie è punita più severamente rispetto a quella prevista dall'art. 727-bis: nel caso in esame si prevede, infatti, la pena dell'arresto congiunta all'ammenda, così rendendo l'illecito non obliabile: trattandosi di reato contravvenzionale, è esclusa la configurabilità del tentativo.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 11 di 75

2.2 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 152/2006

Di seguito si riporta il testo degli articoli del D.Lgs. n. 152/2006 (alcuni oggetto di modifiche – da ultimo - con la Legge n. 137/2023, di conversione del DL n. 105/2023) richiamati dal comma 2 dell'art. 25-undecies del D.Lgs n. 231/2001, che descrivono i reati riconducibili alla responsabilità amministrativa della Società ove commessi in danno all'ambiente.

2.2.1 INQUINAMENTO IDRICO.

Si deve premettere che la Parte Terza del D.gs n. 152/2006 contiene le “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”, ovvero una serie di disposizioni mirate ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché della messa in sicurezza delle situazioni a rischio. Essa comprende 139 articoli ed è strutturata in quattro sezioni principali: una dedicata alla tutela delle acque dall'inquinamento, una agli strumenti di tutela, una alla gestione delle risorse idriche e una finale dedicata alle disposizioni finali e di transizione della norma.

Ai limitati fini qui di ritenuto interesse, si rileva in primo luogo che non si può prescindere dalla preservazione dell'ambiente a seguito di scarichi di acque reflue provenienti dagli insediamenti urbani ed industriali: la disciplina degli scarichi è contenuta negli artt. da 100 a 108 e da 124 a 132 del D.Lgs. n. 152/2006.

Dagli insediamenti provengono acque caratterizzabili, secondo la normativa ambientale, in modo diverso e, per meglio cogliere la natura degli scarichi, la rilevanza delle condotte e delle relative sanzioni, si richiama la definizione normativa di “scarico” di cui al comma 1 dell'art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006:

*ff) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114¹⁰;*

Si consideri che ai sensi di tale definizione normativa:

- sono escluse le connessioni episodiche con sistemi non stabili, che rientrano, invece, nell'ambito dei rifiuti;
- per sistema di collettamento, si intendono anche soluzioni diverse dalla tubazione (ad esempio, ruscellamento), purché fisse;
- non si fa alcun riferimento allo stato fisico del refluo;
- non si fa alcun riferimento alla potenzialità inquinante del refluo stesso.

La centralità del concetto di scarico idrico¹¹ consente di discriminare i reflui che debbono essere sottoposti alla normativa sui rifiuti da quelli, invece, assoggettati ai disposti in materia di acque.

L'attuale definizione di “scarico” risente degli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono nella stabilità del sistema di collettamento fra il ciclo di produzione del refluo ed il corpo recettore – acque

¹⁰ L'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 si occupa delle dighe.

¹¹ La tematica è, tuttavia, alquanto dibattuta e complessa: in merito agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue industriali si vedano le sentenze della Corte di Cassazione Sez. III penale nn. 24663-11128/2021, 45900-45434/2022, 46689-43815-5738-376/2023 e 985-688/2024, nonché la sentenza n. 36093/2023 in tema di servizio idrico integrato.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 12 di 75
--	--	-------------------------------------

superficiali (art. 105 del D.Lgs n. 152/2006), suolo (art. 103 del D.Lgs n. 152/2006), sottosuolo e rete fognaria (art. 104 del D.Lgs n. 152/2006) – la caratteristica discriminante, indipendentemente dalla natura chimico-fisica del refluo o dalla presenza di un trattamento preliminare di depurazione.

Tale definizione consente la qualificazione dell'impianto di trattamento del refluo: (i) **impianto di trattamento rifiuti**, nel caso non si abbia a che fare con uno scarico; (ii) **depuratore** in presenza di scarico.

I due sistemi di trattamento non sono equivalenti ed intercambiabili, posto che l'art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il trattamento dei rifiuti nei depuratori:

Art. 110

Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'ente di governo dell'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Dall'analisi del disposto normativo, ne discende che lo smaltimento dei rifiuti non può avvenire negli impianti di trattamento di acque reflue, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità d'Ambito¹² per particolari situazioni e, comunque, solo per rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

¹² <http://www.ausir.fvg.it/>

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 13 di 75

Un'autorizzazione automatica, previa comunicazione, è concessa *ex lege* per le situazioni in cui il rifiuto è qualitativamente analogo alle acque reflue.¹³

Quando il depuratore tratti anche rifiuti, il gestore del depuratore ha a che fare con un impianto di trattamento rifiuti: essendo stato autorizzato dall'Autorità d'Ambito, deve solo rispettare i dettami della normativa rifiuti solo per ciò che attiene la tenuta dei registri di carico e scarico in base a quanto disposto dal comma 7.

Le acque di scarico sono classificate dal comma 1 dell'art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 in tre tipologie (vedasi nota 9):

- g) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;*
- h) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;*
- i) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.*

E' consentito il mutamento di classe, grazie al concetto di assimilazione alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006, comma 7, che recita:

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112¹⁴, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;*
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;*
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;*
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.*

Sul concetto di assimilabilità, anche la Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta con la L.R. n. 13/2002 (e tramite Linee Guida¹⁵) che, seppur modificata da successivi interventi legislativi, impone ancor oggi l'assimilabilità per alcuni reflui.

Art. 18

¹³ In tema si può consultare il sito dell'ARPA regionale: <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/acque-reflue-disciplina-degli-scarichi-e-impianti-di-depurazione/>

¹⁴ L'art. 112 disciplina l'utilizzazione agronomica.

¹⁵ http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/news/Revisione-Linea-Guida-scarichi_2.html

Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi

[...]

25. *Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).*

26. *Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:*

a) *(abrogato);*

b) *(abrogato);*

c) *(abrogato);*

c bis) *gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.*

c ter) *gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici*

Inoltre, il DPR 227/2011¹⁶, all'art. 2, ha introdotto anche un'ulteriore assimilabilità ex lege:

Art. 2

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:*

a) *le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;*

b) *le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;*

c) *le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.*

2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.*

Le tabelle 1 e 2 dell'Allegato A sono di seguito riportate.

Tabella 1

	Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1	Portata	mc/giorno	≤15

¹⁶ DPR 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2	<i>Ph</i>		5,5 - 9,5
3	<i>Temperatura</i>	C°	<=30
4	<i>Colore</i>		<i>Non percettibile con diluizione 1 : 40</i>
5	<i>Materiali grossolani</i>		<i>Assenti</i>
6	<i>Solidi sospesi totali</i>	mg/l	<=700
7	<i>BOD5 (come ossigeno)</i>	mg/l	<=300
8	<i>COD (come ossigeno)</i>	mg/l	<=700
9	<i>Rapporto COD / BOD5</i>		<=2,2
10	<i>Fosforo totale (come P)</i>	mg/l	<=30
11	<i>Azoto ammoniacale (come NH4)</i>	mg/l	<=50
12	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	mg/l	<=0,6
13	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	mg/l	<=30
14	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	mg/l	<=40
15	<i>Tensioattivi</i>	mg/l	<=20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

Tabella 2

	Attività
1	<i>Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili</i>
2	<i>Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina</i>
3	<i>Attività ricreativa</i>
4	<i>Attività turistica non ricettiva</i>
5	<i>Attività sportiva</i>
6	<i>Attività culturale</i>
7	<i>Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare</i>
8	<i>Attività informatica</i>
9	<i>Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività</i>

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 16 di 75

10	<i>Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno</i>
11	<i>Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio</i>
12	<i>Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività</i>
13	<i>Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio</i>
14	<i>Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione</i>
15	<i>Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria</i>
16	<i>Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili</i>
17	<i>Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)</i>
18	<i>Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona</i>
19	<i>Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate</i>
20	<i>Vendita al minuto di generi di cura della persona</i>
21	<i>Palestre</i>
22	<i>Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno</i>
23	<i>Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca</i>
24	<i>Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca</i>
25	<i>Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione</i>
26	<i>Macellerie sprovviste del reparto di macellazione</i>
27	<i>Agenzie di viaggio</i>
28	<i>Call center</i>
29	<i>Attività di intermediazione assicurativa</i>
30	<i>Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria</i>
31	<i>Riparazione di beni di consumo</i>
32	<i>Ottici</i>
33	<i>Studi audio video registrazioni</i>
34	<i>Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio</i>
35	<i>Liuteria</i>

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 17 di 75

Il D.Lgs. n. 152/2006 impone che tutti gli scarichi, di qualsiasi tipo di effluente, debbano essere preventivamente autorizzati, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico ed infatti:

Art. 124.

Criteri generali

1. *Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.*
2. *L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.*
3. *Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.*
4. *In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.*
[...]
8. *Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.*
[...]
12. *Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.*

Sono vietati gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, come disciplinato dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 152/2006 che si riportano, per completezza, di seguito.

Art. 103

Scarichi sul suolo

1. *È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*
 - a) *per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*
 - b) *per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*
 - c) *per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino*

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 18 di 75

all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

104

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

[...]

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

2.2.1.1 Responsabilità amministrativa in tema di scarichi.

L'art. 137 del D.Lgs n. 152/2006 contiene 14 commi, caratterizzati da specifiche fattispecie penali che, nella generalità dei casi, si sostanziano in reati di pericolo astratto o presunto: per le fattispecie incriminatrici non è richiesta alcuna specifica e concreta idoneità lesiva, né che la condotta abbia realmente creato un danno o concretizzato un pericolo: conseguentemente, non viene meno la responsabilità anche se si constata la mancanza, in concreto, di un pericolo effettivo per l'ambiente. Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da "chiunque" anche se, di fatto, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri di chi ha in concreto effettiva potestà decisionale.

Fanno eccezione le fattispecie penali rivolte al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 137, comma 6) e al gestore del servizio idrico integrato (art. 137, comma 7), che di seguito si riportano in quanto di specifico interesse per Acquedotto Poiana s.p.a.¹⁷

Art. 137, comma 6

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

art. 137, comma 7

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110,

¹⁷ In merito al superamento dei limiti tabellari negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane vedasi la sempre attuale sentenza della Terza Sez. della Corte di Cassazione n. 24797/2019.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 19 di 75

comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

La condotta di reato si concentra sugli scarichi delle acque industriali, definite come “*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*”, mentre le acque reflue trattate dai depuratori in gestione di Acquedotto Poiana s.p.a. sono domestiche (ovvero “*acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche*”) oppure urbane, intendendo con tale termine le “*acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato*”

Sebbene, quindi, nessuno degli scarichi effettuati dal Acquedotto Poiana s.p.a. rientri nella definizione di “industriale”, alla luce dei commi 6 e 7 dell'art. 137 in commento, precauzionalmente si ritiene opportuno considerare anche le ipotesi di reato ad essi inerenti nella successiva valutazione.

Ciò detto, va evidenziato che solo gli scarichi di acque reflue industriali - sanzionati dall'art. 137 del D.Lgs n. 152/2006 – sono richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001 e, quindi, fanno insorgere la responsabilità amministrativa dell'Ente in materia di tutela dell'inquinamento delle acque¹⁸.

Si riportano esclusivamente i commi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006 riferiti ai reati presupposto previsti oggi dall'art. 25-undecies del D.Lgs n. 231/2001:

art. 137 **Sanzioni penali**

comma 2 - *Quando le condotte descritte al comma 1¹⁹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

comma 3 - *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1²⁰, e 108, comma 4²¹, è punito con l'arresto fino a due anni.*

comma 5, 1° periodo - *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.*

¹⁸ in tutti i casi di superamento dei valori limite relativi alle sostanze indicate nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 non comprese anche nella tabella 5 del D.Lgs n. 152/2006 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 133 del D.Lgs. medesimo.

¹⁹ **comma 1** - *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.*

²⁰ Disciplina la possibilità di scaricare in fognatura le acque reflue industriali, prescrivendo il rispetto delle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito competente.

²¹ Disciplina gli scarichi di sostanze pericolose (tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 20 di 75

comma 5, 2° periodo - Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103²² e 104²³ è punito con l'arresto sino a tre anni.

comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

degli scaricatori **Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:**

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 3 – 5, 1° periodo - 13; da 200 a 300 quote per la violazione dei commi 2 – 5, 2° periodo – 11;
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista per la violazione dei commi 3 – 5, 1° periodo - 13; (massimo 6 mesi) per la violazione dei commi 2 – 5, 2° periodo - 11: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
- ✓ **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

La condotta di reato tipizzata dalla norma consiste in vari e distinti comportamenti che si distinguono per gravità:

i più lievi sono:

- scarico autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza, senza osservare le dovute prescrizioni (comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza, con superamento dei limiti di tab. 3 p 4 o altri se più restrittivi (comma 5, 1° periodo);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze assolutamente vietate, a meno di avere una preventiva autorizzazione e purché naturalmente degradabili da processi naturali in mare (comma 13);

mentre i più gravi sono:

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza (comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza, con superamento dei limiti di tab. 3A (comma 5, 2° periodo);
- scarico sul suolo o negli strati superficiali del suolo, ad esclusione:
 - degli edifici isolati di cui all'art. 3, 3° comma;
 - di piena a servizio delle reti fognarie;
 - degli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a

²² L'articolo 103 vieta gli scarichi al suolo, salvo alcune eccezioni.

²³ L'articolo 104 vieta gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, salvo alcune eccezioni

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 21 di 75

- recapitare in corpi idrici superficiali purchè siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 103 1° comma, lettera c);
 - o degli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali;
 - o degli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
 - o delle acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
- scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, a meno di deroghe esplicite autorizzate dalle autorità competenti.

2.2.2 RIFIUTI

2.2.2.1 D.Lgs. 152/2006: Rifiuti, classificazione ed adempimenti.

Il quadro normativo in materia di rifiuti è complesso ed articolato ed è in questo contesto di complessità che si sviluppa in concreto il sistema di pianificazione della gestione dei rifiuti, attualmente disciplinato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 rubricata “*Norme di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*” (che si articola in 6 Titoli: Titolo 1: “*Gestione dei rifiuti*”, Titolo 2 “*Gestione degli imballaggi*”, Titolo 3 “*Gestione di particolari categorie di rifiuti*”, Titolo 3-bis “*Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti*”, Titolo 4 “*Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*”, Titolo 5 “*Bonifica dei siti contaminati*”, Titolo 6 “*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*”).

Il quadro delle competenze in materia di rifiuti vede fortemente accentuati i compiti attribuiti allo Stato (e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente), cui spetta anche l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, mentre alle Regioni sono attribuite competenze fondamentali in materia di pianificazione nonché in materia di rilascio di autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sia urbani che speciali, competenze che spesso vengono delegate con legge regionale alle Province o alle Città Metropolitane. Con riferimento ai rifiuti urbani, agli Ambiti Territoriali Ottimali continuano ad essere devolute le competenze già spettanti agli enti locali. Merita evidenziare che, nel dicembre 2017 e con riferimento ai soli rifiuti urbani ed assimilati, sono state inoltre attribuite importanti funzioni di regolazione e controllo alla AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e sistema idrico), oggi divenuta ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), e che ruolo fondamentale è poi attribuito dalla legge all'Albo nazionale gestori ambientali, cui devono iscriversi le imprese che si occupano delle attività di trasporto rifiuti, bonifica siti, bonifica di beni contenenti amianto, intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

La definizione normativa di rifiuto – come le altre definizioni qui di interesse - è contenuta nell'art. 183²⁴ del D.Lgs. n. 152/2006 e precisamente nel comma 1 alla lettera a):

a) “**rifiuto**”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;²⁵

²⁴ Nel testo vigente in esito alle modifiche ad oggi intercorse: da ultimo con il D.Lgs n. 213/2022.

²⁵ Per la nozione di produttore giuridico e di produttore materiale dei rifiuti si veda la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 42237/2023, secondo la quale “Per «produttore» di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti, sicché la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento o recupero, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 183, comma 1, lettera f), e 188, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, rimane congiuntamente in capo al produttore giuridico, al

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 22 di 75

Ogni attività che ha a che fare con i rifiuti debba essere, in qualche modo, controllata e gestita con attenzione. A tal fine, il produttore deve gestire i rifiuti organizzandoli già prima del successivo allontanamento in un “**deposito temporaneo**” (art. 186-bis del D.Lgs n. 162/2006), del quale tiene una sorta di “contabilità di magazzino” di carico (**produzione interna**) e scarico mediante i “**formulari**”. Successivamente questi vengono affidati ad un **trasportatore autorizzato** che li consegna per le attività di “**recupero**” o “**smaltimento**” ad un “**destinatario autorizzato**”, anche ricorrendo ad un “**intermediario**”.²⁶

La classificazione dei rifiuti in “**urbani**” e “**speciali**”, a seconda della loro origine, è prevista nell’art. 184 del D.Lgs n. 152/2006:

Art. 184

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter²⁷

*b-ter) «**rifiuti urbani**»:*

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;*
5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
6. *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;*
- 6-bis. *i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;*

3. Sono rifiuti speciali:

- a) *i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;*
- c) *i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- d) *i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- e) *i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f) *i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*

produttore materiale, al detentore dei rifiuti e a chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (c.d. «nuovo produttore»).

²⁶ Si rimanda per il dettaglio al testo oggi vigente dell’art. 188 bis del D.Lgs 152/2006, al D.Lgs 213/2022 ed alla disciplina del RENTRI (lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti: <https://www.rentri.gov.it/>) e del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti: il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, introdotto e regolato all’art. 193 comma 1 del D.Lgs 152/2006, già regolamentato dal D.M. n. 145 del 1/4/98, abrogato poi dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4.4.2023, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti ed il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), nonché al Decreto Direttoriale n. 251/2023 che regola il *registro cronologico di carico e scarico rifiuti* e il *formulario di identificazione del rifiuto* alla luce della introduzione del RENTRI.

²⁷ Comma così sostituito dall’art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 23 di 75

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

Con riferimento alla pericolosità, invece, sono classificati come “**pericolosi**” i rifiuti che possono essere origine di qualche forma di rischio per l'ambiente o per gli esseri viventi, come disciplinato dall'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Tutti i rifiuti sono contraddistinti da un “**codice CER**” che li identifica in maniera univoca in tutta la Comunità Europea e che deve essere riportato obbligatoriamente nei vari documenti che accompagnano la gestione dei rifiuti stessi.²⁸

Un rifiuto cessa di essere tale quando ricorrono le condizioni previste dall'art. **184-ter** del D.Lgs n. 152/2006 (nel testo oggi vigente in esito – da ultimo – alle modifiche di cui alla Legge 108/2021 ed al D.Lgs 213/2022).

Una sostanza, infine e per ciò che qui può interessare, può essere classificata non come rifiuto ma come “**sottoprodotto**” ove ricorrano le condizioni previste dell'art. **184-bis** che segue:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.²⁹

I **sottoprodotti** non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dei rifiuti, così come non vi rientrano altre tipologie di sostanze.

Art. 185³⁰

Esclusioni dall'ambito di applicazione

²⁸ L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 include i rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco *) e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. La Legge n. 108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha definito il “nuovo” allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (allegato III, art. 35 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, poi oggetto di modifiche con il D.Lgs 213/2022). La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021: il MiTE ha poi pubblicato diversi chiarimenti riguardanti le Linee Guida Ispra per la classificazione dei rifiuti.

²⁹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 11, , D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116

³⁰ Testo vigente in esito alle modifiche ad oggi intercorse: da ultimo con il D.Lgs n. 213/2022.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 24 di 75
--	--	-------------------------------------

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
- 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 25 di 75
--	--	-------------------------------------

del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.

Art. 186 **Terre e rocce da scavo**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;*
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;*
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).*

[...]

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

[...]

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 26 di 75

altresi equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. [...]³¹

Alcuni rifiuti vengono, invece, disciplinati puntualmente dal D.Lgs. n. 152/2006 e - per quanto qui di interesse - si segnala l'articolo 230:

Art. 230³²

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

³¹ Per possibile qualificazione delle terre e rocce da scavo come "sottoprodotti" vedasi la sentenza della III Sez. Penale della Corte di Cassazione n. 42237/2023.

³² Testo vigente in esito alle modifiche ad oggi intercorse: da ultimo con il D.Lgs n. 213/2022.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 27 di 75

2.2.2.2 Responsabilità Amministrativa in tema di rifiuti.

La violazione di un qualsiasi precetto nell'ambito della gestione dei rifiuti è sanzionata dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. n. 152/2006: di seguito una sintetica analisi delle sanzioni in relazione al D.Lgs. n. 231/2001 (*in grassetto nel testo degli articoli*).

Art. 256³³

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

3. ***Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.***

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

5. ***Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).***

6. ***Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.***

7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.*

9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

³³ Testo vigente in esito alle modifiche ad oggi intercorse: da ultimo con il D.Lgs n. 196/2021.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 28 di 75
--	--	-------------------------------------

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** fino a 250 quote per la violazione dei commi 1 lettera a) e 6, 1° periodo; da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 1 lettera b), 3 1° periodo, e 5; da 200 a 300 quote per la violazione del comma 3, 2° periodo.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista per la violazione dei commi 1, 3-1° periodo, 5 e 6-1° periodo; (massimo 6 mesi) per la violazione del comma 3 2° periodo: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- ✓ **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

Il Legislatore ha previsto sanzioni di gravità crescente dei reati ascrivibili alle persone giuridiche: dapprima:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6);

poi:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);

ed infine:

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)

Il **comma 1** dell'articolo in commento contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte delle Autorità ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito ha natura contravvenzionale ed è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: esso può avere ad oggetto sia rifiuti propri che prodotti da terzi. E' un reato di pericolo astratto, in quanto il Legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo delle Autorità anche nel caso in cui, in concreto, le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Il **comma 2** sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti o l'immissione in acque sotterranee o superficiali, ove commesso da titolari di imprese o responsabili di enti.

Per meglio cogliere la potenzialità del reato in parola, è necessario richiamare – in particolare - le odierne definizioni offerte dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 che seguono:

n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 29 di 75
--	--	-------------------------------------

di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) «**raccolta**»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) «**raccolta differenziata**»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) «**preparazione per il riutilizzo**»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;³⁴

r) «**riutilizzo**»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) «**trattamento**»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) «**recupero**»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

t-bis) «**recupero di materia**»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) «**riciclaggio**»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) «**riempimento**»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

....

z) «**smaltimento**»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) «**stoccaggio**»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) «**deposito temporaneo prima della raccolta**»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

La violazione di una delle prescrizioni indicate dal D.Lgs n. 152/2006 può originare una situazione qualificabile come abbandono incontrollato (art. 255 del D.Lgs n. 152/2006: NON indicato quale reato presupposto nell'art. 25-undecies del D.Lgs n. 231/2001) ovvero discarica non autorizzata.

³⁴ Si veda anche l'art. 214 ter del D.Lgs 152/2006 ed il DM 119/23, recante "determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" in vigore dal 16 settembre 2023.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 30 di 75
--	--	-------------------------------------

In linea di massima, si avrà abbandono se la volontà di chi opera è sostanzialmente diretta a disfarsi ed a disinteressarsi completamente della cosa³⁵, mentre sarà possibile parlare di discarica se i rifiuti vengono, in qualche modo “gestiti”, considerando anche la definizione che ne dà l'articolo 2, comma primo, lettera g), del D.Lgs. n. 36/2003, ove si afferma che per discarica deve intendersi un'area:

“adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. [...] sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”

L'abbandono di rifiuti³⁶, dunque, è caratterizzato dalla natura occasionale e discontinua di tale attività rispetto a quella, abituale o organizzata, di discarica.

La nozione di “discarica” è differente anche da quella di “smaltimento” rilevando che quest’ultima, pur avendo in comune talune operazioni (quali il conferimento dei materiali e la loro deposito), si differenzia profondamente dalla discarica: nello smaltimento i rifiuti vengono interamente sfruttati a scopo di profitto con specifiche modalità (cernita, trasformazione, utilizzo e riciclo previo recupero), nella discarica, invece, i beni non ricevono alcun ulteriore trattamento e vengono abbandonati indefinitamente.³⁷

L’illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il **comma 4** dell’art. 256 del D.Lgs n. 152/2006, che sembrerebbe rappresentare una circostanza attenuante, costituisce, invece, un’autonoma fattispecie incriminatrice che sanziona la condotta di chi, avendo ottemperato all’obbligo di sottoporre l’esercizio di una delle attività menzionate nei primi tre commi del medesimo articolo al preventivo vaglio amministrativo, non si adegua poi alle prescrizioni imposte dal provvedimento autorizzativo ovvero tenga una condotta non osservante dei requisiti e delle richieste contenute nelle iscrizioni o comunicazioni. Anche l’illecito in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il **comma 5** del medesimo articolo configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi: tale fattispecie integra un’ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti. L’attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere difficile o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati. Questo reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

Il **comma 6** contempla due illeciti - uno di natura penale ed uno di natura amministrativa - con i quali si attribuisce rilevanza alla violazione della disciplina dettata in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.

³⁵ Merita citare la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 2234, secondo la quale il titolare risponde dell’omessa vigilanza sull’abbandono dei rifiuti da parte dei propri dipendenti.

³⁶ Con riferimento al reato di abbandono, ai fini della sua configurabilità rileva anche la posizione di titolare/responsabile di imprese, come tale dovendosi intendere chiunque abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica, esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima.

³⁷ La giurisprudenza vede molteplici pronunce, non sempre uniformi anche in relazione alla classificazione dei rifiuti, sulle differenze fra abbandono incontrollato e discarica abusiva: da ultimo si vedano le decisioni della Corte di Cassazione, Sez. III penale, nn. 5478-686/2024 e 558-4124/2023.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 31 di 75

I **commi 7, 8 e 9** contemplano una serie di illeciti amministrativi che risultano integrati con la violazione di obblighi procedurali riferiti a figure professionali precise che possono essere ritenute responsabili della loro inosservanza.



Si riporta il testo dei commi dell'art. 257 del D.Lgs n. 152/2006, relativo alla bonifica dei siti, richiamati dal D.Lgs. 231/01.

Art. 257
Bonifica dei siti

comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242³⁸, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

comma 3 - Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

comma 4 - L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** fino a 250 quote per la violazione del comma 1; da 150 a 250 quote per la violazione del comma 2.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

³⁸ Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento entro ventiquattro ore adotta le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma competente, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 32 di 75

La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte³⁹. Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, riferendosi, nel caso di rifiuti, alle caratteristiche di pericolosità di cui all' Allegato D e, per gli scarichi idrici, a quelli disciplinati dall'art. 137.

Il comma 4 prevede una speciale causa di non punibilità⁴⁰.

Per quanto concerne le emissioni, invece, non si rinvergono definizioni o classificazioni di sostanza pericolose.



In tema di registri e formulari obbligatori (ferma la disciplina del c.d. RENTRI⁴¹) l'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 si limita a richiamare il "comma 4, secondo periodo" dell'art. 258 del D.Lgs n. 152/2006.

Art. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

comma 4 – Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale⁴² nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione del comma 4.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

³⁹ La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17813 del 30 aprile 2019, ha affermato che il reato di cui all'art. 257 è configurabile non solo allorché chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e ss., bensì anche nell'ulteriore caso in cui addirittura impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.

⁴⁰ La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6027/2017, ha affermato che "l'aver effettuato l'attività di bonifica di un sito inquinato ai sensi dell'art. 257 comma 4 del D.Lgs 152/2006 non fa scattare la non punibilità per l'illecito di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 comma 3", ritenendo quindi non applicabile il comma 4 dell'art. 257.

⁴¹ <https://www.rentri.gov.it/>

⁴² Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 33 di 75

Descrizione della fattispecie:

L'articolo in esame in realtà – e viepiù nel testo oggi vigente⁴³ - continua a contemplare una molteplicità di illeciti, ora di natura penale ora di natura amministrativa⁴⁴, per lo più incentrati sulla violazione di adempimenti comunicativi (comma 1) e documentali (commi 2 e 4) prescritti dalla Legge.

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01, integra a tutt'oggi una fattispecie penale presupposto di responsabilità dell'Ente la condotta prevista dal comma quarto, secondo periodo, dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 (che va considerato unitamente all'art. 260 bis, commi 6 e 7), a mente del quale, le condotte di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti sono punite con le pene previste dall'art. 483 codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: reclusione fino a due anni, non inferiore a mesi tre se la falsità riguarda atti dello stato civile).



Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 259 che sanziona il traffico illecito di rifiuti anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 259 **Traffico illecito di rifiuti**

comma 1 - *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione del comma 1;

⁴³ L'articolo 258 è stato integralmente sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs 116/2020 e poi oggetto di ulteriori modifiche con la L. 108/2021 (di conversione del DL 77/2021) e con la L. 191/2023 (di conversione del DL 145/2023).

⁴⁴ Ex multis: la Corte di Cassazione civile, con l'ordinanza n. 32318/2023, si è pronunciata sulla competenza territoriale ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento in relazione alla fattispecie di trasporto rifiuti con formulario di identificazione (Fir) incompleto, affermando che "La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto previste dalla parte quarta del decreto, è la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ossia il luogo in cui è "iniziato" il trasporto seppure la condotta si sia protratta fino al luogo di destinazione": l'art. 193 del Dlgs n. 152/2006, prevede l'obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione (Fir) e, al successivo articolo 258, nel sanzionare l'indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso. Con l'ordinanza n. 33993/2023 la Corte di Cassazione Sez. III Penale si è pronunciata sul luogo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, affermando che costituisce violazione del precetto di cui all'art. 190, commi 1 e 10, sanzionato dall'art. 258, comma 2, l'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso il luogo di produzione. In dettaglio, per il giudice di merito l'obbligo di custodire il registro dei rifiuti presso l'impianto di produzione dei rifiuti stessi è un vero e proprio "obbligo di custodia in via stabile" che non può ritenersi adempiuto qualora il registro esista ma si trovi altrove. È evidente, che l'obbligo di mostrare il registro di carico e scarico agli organi accertatori che ne facciano richiesta implica a monte anche l'obbligo di conservazione di esso nel luogo in cui si trovano i rifiuti, giacché ammettendo che il gestore del rifiuto possa custodire altrove il registro, omettendo quindi di esibirlo al momento della richiesta, si precluderebbe alla P.A. di svolgere il doveroso controllo di sua competenza.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 34 di 75

- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista;
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

La disposizione in esame incrimina il traffico illecito di rifiuti, ovvero la spedizione di rifiuti⁴⁵, ai fini dello smaltimento o del recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell'impresa produttrice, in violazione delle regole statuite dal regolamento CE n. 259/1993, sostituito dal regolamento CE n. 1013/2006, a sua volta oggetto di novella con il Regolamento UE 2020/2174 che ne ha modificato gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII. Si tratta di una norma penale in bianco che rinvia per la delimitazione del contenuto alla disciplina contenuta in norme diverse da quella incriminatrice⁴⁶.

Va precisato che il Regolamento (CEE) n. 259/1993 è stato nel tempo abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, a sua volta abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 11 aprile 2024 n. 1157, entrato in vigore il 20.05.2024.



Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 260, richiamati dal D.Lgs. n. 231/01 (oggi, come sopra detto, commi 1 e 2 dell'art. 452 quaterdecies c.p.).

Ex
Art. 260

⁴⁵ In giurisprudenza si ritiene sussistente il concorso formale (e non rapporto di specialità) tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ex art. 452-quaterdecies c.p., e la contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256 del D.Lgs 152/2006, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate che la mancanza di autorizzazione (sentenza 12 settembre 2023, n. 37113 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione). Il reato di cui all'art. 256 è stato ritenuto sussistente – del pari dell'illecito di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001 – nell'ambito della gestione di terre e rocce da scavo che non avevano i requisiti del "sottoprodotto": così la Corte di Cassazione, Sez. III, nella sentenza n. 42237/2023.

⁴⁶ Qui basti dire – senza pretesa di esaustività – che (i) nel maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell'allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Pertanto, l'Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, ha dovuto modificare i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell'Unione da paesi terzi, è stato opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all'appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall'Unione e le importazioni nell'Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte; (ii) il 1° aprile 2022, inoltre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento \(UE\) n. 520/2022](#) che modifica il [Regolamento \(CE\) n. 1418/2007](#) in materia di esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati negli allegati III e III A del [Regolamento \(CE\) n. 1013/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Il [Regolamento \(UE\) n. 2022/520/UE](#) del 31 marzo 2022, in vigore dal 2 aprile 2022, ha introdotto alcune modifiche all'allegato del [Regolamento \(CE\) n. 1418/2007](#), al cui interno sono riportate le indicazioni comunicate alla Commissione dai paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero; (iii) il Ministero dell'ambiente ha pubblicato il [Decreto n. 143 del 06.11.2023](#) con le regole per il RENTRI; (iv) il Decreto 10 luglio 2023 n. 119 del MASE ha stabilito le condizioni per l'esercizio della preparazione per il riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 214 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il DM individua le modalità e i rifiuti, con particolare attenzione ai RAEE, che dovranno essere sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo presso appositi centri, ovvero presso quegli impianti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in conformità con le disposizioni del DM in oggetto, al fine di ottenere beni derivanti. Particolare attenzione è dedicata ai RAEE la cui produzione di AEE, derivante dall'attività di preparazione al riutilizzo viene definita come il prodotto, o componente di prodotto, ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all'allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7; il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione "PPRAEE", apposta dall'operatore.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 35 di 75

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Oggi

Art. 452 quaterdecies c. p.

Attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti

omissis

comma 1 - *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

comma 2 - *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 500 quote per la violazione del comma 1 da 40 a 800 quote per la violazione del comma 2.
- **sanzione interdittiva:** (massimo 6 mesi); interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 (oggi art. 452-quaterdecies del codice penale), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs n. 231/2001.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:


La disposizione incrimina le forme più gravi di gestione abusiva dei rifiuti, realizzate in forma continuativa e organizzata, aventi ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate. Il delitto può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

A seguito della Legge n. 137/2023 (di conversione del DL 105/2023), in ipotesi di condanna per il reato in commento, è stabilita la confisca prevista dall'art. 240-bis, primo comma, del codice penale

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 36 di 75

Il testo dei commi 6-7-8 dell'art. 260-bis del D.Lgs n. 152/2006, relativi alle violazioni sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, non viene riportato, dal momento che il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato "SISTR1" è stato soppresso con decorrenza 1° gennaio 2019 in forza della previsione dell'art. 6, comma 1, del DL 14.12.2018 n. 135, convertito in Legge 11.02.2019 n. 12.

Per un difetto di tecnica normativa, purtroppo, non è stata disposta l'abrogazione dell'art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006, né stralciato il rinvio alla disposizione medesima, a tutt'oggi richiamata dal D.Lgs. 231/01.

Il monitoraggio della tracciabilità dei rifiuti, viene effettuato tramite il sistema **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), in conformità al D.M. 59/2023 e successive integrazioni operative.

2.2.3 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

2.2.3.1 D.Lgs. 152/2006: Emissioni.

Per poter comprendere appieno la problematica è necessario chiarire preliminarmente il concetto di "inquinamento atmosferico" che, a sua volta, si basa sulle emissioni in atmosfera intese come (ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n. 152/2006): "**b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico⁴⁷ e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente**".

Le emissioni hanno diverse caratteristiche: possono essere "convogliate" o "diffuse", a seconda che vengano effettuate attraverso una captazione ed una successiva immissione nell'ambiente o meno. La totalità delle emissioni convogliate e diffuse si definisce "emissione totale" ed è caratterizzata da una portata e da un contenuto di sostanze inquinanti in forma solida, liquida o gassosa.

Tutti gli stabilimenti che producono emissioni debbono essere autorizzati (art. 269) e, successivamente, gli impianti vengono messi in esercizio⁴⁸, testati e successivamente messi a regime⁴⁹.

L'autorizzazione, che ha una durata quindicennale ed è rinnovabile, contiene:

- a) *per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;*
- b) *per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;*
- c) *per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.*

⁴⁷ Art. 268 c. 1 lett. a) "inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente".

⁴⁸ Quest'ultima deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni (c.6)

⁴⁹ L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto (c.6)

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 37 di 75

I valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate o diffuse di un impianto funzionante in condizioni di normale esercizio sono contenuti negli Allegati I e V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Al fine di consentire una piena tutela ambientale, il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare analisi di autocontrollo sulla base delle prescrizioni autorizzative, effettuando campionamenti secondo metodologie standard ed a mettere a disposizione delle autorità gli esiti analitici. Il ricorso a "metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione" comportano l'applicazione della pena prevista dall'articolo 279, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 come nel caso di "superamento dei valori limite di emissione" quando "i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti".

Alcuni impianti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e riportati nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 non sono soggetti ad autorizzazione.

2.2.3.2 Responsabilità Amministrativa in tema di emissioni.

Nell'ambito della tutela ambientale rientrante nel novero dei reati presupposto fanno parte anche le emissioni atmosferiche e la tutela dell'aria: infatti, il comma 2, lett. h) dell'art. 25 *undecies* del D.Lgs n. 231/2001 rimanda direttamente all'art. 279, comma 5 (che a sua volta richiama il comma 2), del D.Lgs. n. 152/2006:

Art. 279

Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni

comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2⁵⁰ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** fino a 250 quote per la violazione del comma 5.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

Il comma 2 riunisce due fattispecie contravvenzionali in precedenza (DPR 203/1988) previste separatamente. La prima incrimina il gestore la cui attività o impianto producono emissioni atmosferiche superiori ai "valori limite" trattasi di un reato a pericolo astratto incentrato sul superamento della soglia. La seconda fattispecie si riferisce all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico.

Ai sensi del comma 5, che costituisce un'aggravante, nei casi di superamento dei limiti tabellari, si applica la pena non obblazionabile dell'arresto fino ad un anno, se detta violazione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

⁵⁰ **Comma 2** - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 38 di 75

2.3 REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

Non si ritiene di esporre il testo degli articoli della Legge n. 150/1992 “*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*” richiamati dall'art. 25-undecies che descrivono i reati riconducibili alla responsabilità amministrativa della Società, in relazione ad ulteriori delitti commessi in danno all'ambiente, **in quanto non di verosimile interesse per Poiana.**

2.4 REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549

Di seguito si riporta il testo degli articoli della Legge n. 549/1993 (“*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*”), richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs n. 231/2001, che contemplano i reati riconducibili alla responsabilità amministrativa della Società, in relazione ai delitti commessi in danno all'ambiente.

art. 3

1 - *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2 - *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge é vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento*

3 - *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale é consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma*

4 - *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5 - *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro*

6 - *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo é punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Sanzioni in capo all'ente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ✓ **sanzione pecuniaria:** da 150 a 250 quote per la violazione del comma 6.
- ✓ **sanzione interdittiva:** non prevista
- ✓ **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Descrizione della fattispecie:

Si tratta della violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono⁵¹.

2.5 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202

Non si ritiene di riportare il testo degli articoli del D.Lgs. n. 202/2007 “*Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi*” richiamati dall'art. 25-undecies che descrivono i reati riconducibili alla responsabilità amministrativa dell'Ente, ancora in relazione ai delitti commessi in danno all'ambiente, **in quanto verosimilmente non attinenti alla attività di Poiana.**

2.6 REATI PREVISTI DALLA LEGGE 22/2022

Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione Reato	Rif. Normativo Codice Penale	Sanzioni Pecuniarie (Quote)	Sanzioni Interdittive
25-septiesdecies	Furto e Appropriazione indebita di beni culturali	Artt. 518-bis e 518-ter c.p.	Da 400 a 900 quote	Previste (Art. 13)
25-septiesdecies	Ricettazione di beni culturali	Art. 518-quater c.p.	Da 500 a 1.000 quote	Previste (Art. 13)
25-septiesdecies	Importazione o Esportazione illecita di beni culturali	Artt. 518-decies e 518-undecies c.p.	Da 200 a 500 quote	Previste (Art. 13)

⁵¹ Alla luce della dannosità ambientale dei gas HCFC, l'Unione Europea, nata da pochi anni, nel 1994 approvò il Regolamento Europeo 3093/94, che impose l'arresto della produzione dei gas CFC al 31 dicembre del 1994 e individuò le tappe per la messa al bando degli HCFC (recepito in Italia con la legge 179 del 1997). L'anno dopo, nel 1998, alla Conferenza mondiale di Kyoto venne stabilita ufficialmente la responsabilità dei gas refrigeranti HFC nella creazione e nel peggioramento progressivo dell'effetto serra. Un nuovo Regolamento CE 2037/00, comprensivo di una modifica del precedente regolamento, fu approvato nel maggio del 2000, in seguito abrogato dal Regolamento CE 1005/09. Il sistema normativo cambiò drasticamente nel 2006, con il primo Regolamento F-gas 842/2006, che impose una serie di controlli e vincoli finalizzati a: ridurre le emissioni dirette ed evitare i rischi, assicurando la formazione e la qualifica di installatori e manutentori che operano su apparecchi contenenti gas refrigeranti; Abbassare progressivamente l'effetto inquinante dei refrigeranti mediante una riduzione graduale e precisamente scadenzata dei refrigeranti ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) in alcuni tipi di apparecchi (Phase down); limitare il numero totale di tonnellate di CO2 immesse sul mercato, riducendo le quantità di gas refrigerante consentite, al fine di favorire gas a basso GWP - come R32 - per le unità di piccola e media potenza. Il Regolamento 842 sugli F-gas ha tra l'altro imposto il controllo periodico degli impianti funzionanti con HFC per ridurre il rischio di fughe e, allo stesso tempo, in Italia è stato istituito, con DPR 147 del 2006, il libretto d'impianto e l'obbligo di controllo periodico delle fughe negli impianti CFC e HCFC. L'effettiva e definitiva dismissione degli HCFC è stata stabilita a livello europeo con il Regolamento 1006/09, che ha tra l'altro imposto a tutti i membri dell'Unione l'obbligo di controllo di tutti gli impianti che contengono almeno 3 kg di carica CFC e HCFC. Il Regolamento 517 del 2014, sostituendo il regolamento precedente, pose ulteriori restrizioni all'uso degli HFC: riduzione progressiva delle importazioni di F-Gas (HFC) nel territorio dell'UE (phase down), espressa in Ton di CO2 equivalente; divieto d'utilizzo di categorie di F-gas sui nuovi impianti; una serie di limiti alla refrigerazione per l'industria alimentare.

Oggi deve farsi riferimento al **Regolamento (UE) 2024/573 (GUUE 20/2/24)**, entrato in vigore in data **11 marzo 2024**: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400573

Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione Reato	Rif. Normativo Codice Penale	Sanzioni Pecuniarie (Quote)	Sanzioni Interdittive
25- septiesdecies	Danni a beni culturali o paesaggistici (Distruzione, imbrattamento)	Art. 518- duodecies c.p.	Da 300 a 700 quote	Previste (Art. 13)
25- septiesdecies	Contraffazione di opere d'arte	Art. 518- quaterdecies c.p.	Da 300 a 800 quote	Previste (Art. 13)
25- septiesdecies	Violazioni alienazione / Falsità in scrittura privata	Artt. 518- novies e 518- octies c.p.	Da 200 a 600 quote	Previste (Art. 13)
25- duodevicies	Riciclaggio di beni culturali	518-sexies c.p.	Da 500 a 1.000 quote	Previste (Art. 13)
25- duodevicies	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	518-terdecies c.p.	Da 500 a 1.000 quote	Previste (Art. 13)

2.7 REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGGE N. 116/2025

Categoria Normativa	Articolo	Descrizione Fattispecie
Delitti contro l'ambiente (Codice Penale)	Art. 452- septies c.p.	Impedimento del controllo: Negare l'accesso, ostacolare o mutare artificialmente lo stato dei luoghi durante le ispezioni delle autorità di vigilanza.
Delitti contro l'ambiente (Codice Penale)	Art. 452- terdecies c.p.	Omessa bonifica: Mancata effettuazione della bonifica, del ripristino o della messa in sicurezza dei siti inquinati secondo i termini previsti.
Gestione Rifiuti (D.Lgs. 152/2006)	Art. 255-bis	Abbandono di rifiuti in casi particolari: Abbandono effettuato in aree protette, vincolate

Categoria Normativa	Articolo	Descrizione Fattispecie
		o in prossimità di corpi idrici (rilevante per la rete idrica).
Gestione Rifiuti (D.Lgs. 152/2006)	Art. 255-ter	Abbandono di rifiuti pericolosi: Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti con caratteristiche di pericolosità (es. oli esausti, sostanze chimiche).
Gestione Rifiuti (D.Lgs. 152/2006)	Art. 256-bis	Combustione illecita di rifiuti: Appiccamento di fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.
Aggravante (D.Lgs. 152/2006)	Art. 259-bis	Aggravante dell'attività d'impresa: Aumento delle pene quando i reati ambientali sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale organizzata.

3 SANZIONI

L'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2001 dispone che: *"1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta"*.

L'art. 11 del medesimo Decreto precisa i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria stabilendo che *"1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103."*

L'articolo 25 - undecies del D. Lgs. n. 231/01 prevede **sanzioni pecuniarie e interdittive** (quest'ultime nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 7 e 8) applicabili alla persona giuridica in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati per quanto di interesse di Poiana.

Fattispecie	Sanzione pecuniaria					interdizione	confisca	pubblicazione della sentenza
	<250	150-250	200-300	300-500	400-800			
Inquinamento ambientale	Da 400 a 800					Da 6 mesi a 2 anni	X	X
Disastro ambientale	Da 400 a 800 quote					Da 1 a 2 anni	X	X
Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi	Da 200 a 500						X	
Delitti associativi al fine di commettere delitti ambientali	Da 300 a 1000						X	
Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività	Da 250 a 600						X	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		X					X	
Scarico acque reflue industriali	X						X	
Scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose			X			<6 mesi	X	X
Scarico acque reflue industriali oltre alcuni limiti			X			<6 mesi	X	
Scarico acque industriali oltre i limiti			X			<6 mesi	X	X
Scarico vietato di reflui sul suolo			X			<6 mesi	X	X
Gestione illecita di rifiuti non pericolosi	X						X	
Gestione illecita di rifiuti pericolosi		X					X	
Discarica non autorizzata rifiuti non pericolosi	X						X	
Discarica non autorizzata rifiuti pericolosi			X			<6 mesi	X	X
Abbandono e combustione illecita di rifiuti		x				non def. lim.	X	
Inquinamento del suolo e sottosuolo	X						X	
Inquinamento del suolo e sottosuolo con sostanze pericolose		X					X	
Miscelazione illecita di rifiuti		X					X	
Traffico illecito di rifiuti	Da 400 a 800 quote					Da 6 mesi a 2 anni	X	X
Falso certificato analitico rifiuti		X					X	
Omissione documenti trasporto rifiuti pericolosi		X						
Falso doc. trasporto rifiuti non pericolosi		X					X	
Falso doc. trasporto rifiuti pericolosi			X				X	
Emissioni in atmosfera oltre i limiti	X						X	
Violazione disposizioni ozono		X					X	
Impedimento del controllo			X			Previste	X	X
Omessa bonifica				X		Previste	X	X
Abbandono rifiuti (255-bis/ter)	X					Applicabili in caso di recidiva	X	X

Fattispecie	Sanzione pecuniaria					interdizione	confisca	pubblicazione della sentenza
	<250	150-250	200-300	300-500	400-800			
Combustione illecita			X			Interdizione dall'esercizio dell'attività	X	X
Aggravante Impresa (259-bis)	Aumento fino a 1/3 delle quote					Possibile interdizione definitiva	X	X
Furto e Appropriazione indebita di beni culturali					X	Previste	X	X
Ricettazione di beni culturali	Da 500 a 1.000 quote					Previste	X	X
Importazione o Esportazione illecita di beni culturali	Da 200 a 500 quote					Previste	X	X
Danni a beni culturali o paesaggistici (Distruzione, imbrattamento)	Da 300 a 700 quote					Previste	X	X
Contraffazione di opere d'arte	Da 300 a 800 quote					Previste	X	X
Riciclaggio di beni culturali	Da 500 a 1.000 quote					Previste	X	X
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Da 500 a 1.000 quote					Previste	X	X
Violazioni alienazione / Falsità in scrittura privata	Da 200 a 600 quote					Previste	X	X

4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: GENERALITÀ

Per beneficiare dell'esenzione da responsabilità, gli Enti devono elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà aziendale di riferimento. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponde se:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 44 di 75
--	--	-------------------------------------

Si noti che, in caso di reato commesso da soggetti apicali, è l'Ente a dover dimostrare di aver intrapreso un percorso volto ad evitare la commissione dei reati presupposto da parte di questi ultimi (art. 6 D.Lgs. 231/01: e quindi nel procedimento penale l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'Ente);

Nel caso in cui il reato sia commesso dai soggetti sottoposti alla direzione degli apicali, è, invece, il Pubblico Ministero a dover dimostrare che alla commissione del reato ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dell'Ente (art. 7 D.Lgs. n. 231/2001).

Merita evidenziare che l'Ente non risponde quando coloro che hanno commesso uno dei c.d. reati presupposto hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231/2001) e che la responsabilità dell'Ente è esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

5 LA REALTÀ CONSIDERATA

Acquedotto Poiana s.p.a. è un'azienda a totale partecipazione pubblica che si occupa, in regime *in house providing*, della gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua - captazione (il prelievo fisico dell'acqua da sorgenti o pozzi), adduzione (il trasporto dell'acqua prelevata nei serbatoi), distribuzione, vettoriamento (trasporto) acque reflue e depurazione delle stesse - nell'ambito dei seguenti Comuni:

- Cividale del Friuli
- Buttrio
- Corno di Rosazzo
- Manzano
- Moimacco
- Pavia di Udine
- Pradamano
- Premariacco
- Remanzacco
- San Giovanni al Natisone
- Trivignano Udinese
- San Pietro al Natisone



 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 45 di 75

Figura 1 - Comprensorio dell'Azienda Acquedotto Poiana spa nella regione F.V.G.

La Società ha sede legale ed amministrativa a Cividale, Viale Duca degli Abruzzi, ma vi sono anche altre sedi operative, ancorché tecniche, e la Società possiede un'altra unità locale, regolarmente denunciata alla CCIAA come deposito, in Cividale in via delle Manifatture n. 14 (un capannone prefabbricato adibito a magazzino).

L'interazione produttiva è assicurata da un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, di seguito per brevità anche solo "SGI".

La Società, per quanto attiene la possibilità di commettere reati ambientali presupposto, gestisce:

- scarichi di acque reflue
 - industriali e di prima pioggia;
 - urbane;
 - domestiche e assimilabili alle domestiche
 - meteoriche e seconda pioggia non contaminate;
- i rifiuti prodotti dalle proprie attività (compresi fanghi di depurazione, terre e rocce da scavo, rifiuti provenienti da attività amministrative e dalla pulizia dei locali);
- depositi temporanei di rifiuti;
- impianti di riscaldamento e condizionamento;
- utilizzo di sostanze chimiche di processo.

6 LE ATTIVITA' "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS 231/01. Soggetti coinvolti e destinatari della presente Parte Speciale

Si designano come "*attività sensibili*" specifiche aree di attività di Società all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto elencati all'art. 25 – undecies del D.Lgs. n. 231/2001. L'analisi delle attività tipiche di Società ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che sono potenzialmente più esposte alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale e dei soggetti nelle medesime coinvolti e che devono, pertanto, considerarsi, a tutti gli effetti, i principali ma non esclusivi, destinatari della stessa.

In considerazione della attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, le principali attività sensibili ed i processi strumentali a rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale sono la gestione degli scarichi, dei rifiuti, l'impiego di sostanze lesive dell'Ozono e dei rapporti con Enti ed Autorità pubbliche e/o di controllo per il rispetto delle cautele previste dalla legge e da regolamenti, anche quando ciò avviene per quanto concerne la verifica del rispetto delle prescrizioni da parte delle aziende o delle realtà industriali autorizzate a scaricare in pubblica fognatura nell'ambito di un'AIA o di un'AUA.

Le attività di Acquedotto Poiana s.p.a. che, a seguito di un'analisi, sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero le "*attività sensibili*", sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

In via generale:

- gestione delle autorizzazioni, dei rinnovi e/o delle concessioni;
- rispetto delle prescrizioni autorizzative di carattere ambientale e delle prescrizioni normative o regolamentari ambientali;
- gestione dei rifiuti (ad esempio: gestione operativa di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; gestione delle attività di caratterizzazione, separazione e

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 46 di 75

classificazione dei rifiuti, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto degli stessi, manutenzione degli impianti di depurazione che trattano rifiuti, gestione dei rifiuti che originano dalla manutenzione delle reti);

- sistemi informativi di registrazione/tracciamento dei rifiuti;
- gestione degli scarichi idrici dei depuratori e delle acque reflue anche di prima pioggia (ad esempio; analisi e valutazione dei dati di campionamento; monitoraggio degli sfioratori di piena; ...);
- progettazione, direzione lavori e collaudo opere;
- predisposizione di gare, gestione delle pratiche di appalto e predisposizione dei contratti di appalto, relativamente agli aspetti autorizzativi ed ambientali inerenti le opere di progetto ed il rispetto di leggi e regolamenti di riferimento;
- gestione delle reti di adduzione acqua potabile e delle opere di presa e captazione, incluse le operazioni di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gestione delle fognature e degli impianti di depurazione, incluse le operazioni di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- attività di manutenzione delle reti e realizzazione di opere in diretta amministrazione, specialmente in riferimento alla gestione dei rifiuti;
- gestione di verifiche, ispezioni da parte di Enti di Controllo, in relazione ad aspetti ambientali (ad esempio: smaltimento di rifiuti solidi, liquidi ovvero emissioni o produzione di inquinamento acustico, aspetti di contaminazione del suolo e del sottosuolo);
- la partecipazione a gare, bandi ed altre occasioni di percepimento di pubbliche sovvenzioni e contributi aventi risvolti ambientali;
- rilascio del parere tecnico relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque industriali in rete fognaria nell'ambito della procedura di AUA;
- verifica delle procedure ambientali e riverifica delle criticità ambientali esistenti;
- gestione dei cespiti;
- gestione del magazzino;
- gestione dei beni immobiliari;

In funzione dei processi produttivi/tecnologici:


- gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla attività produttiva;
- gestione e utilizzo delle sostanze chimiche ad uso di processo;

La struttura di governance di Acquedotto Poiana s.p.a. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni delle suddette “*attività sensibili*” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Oltre alle attività suddette, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, è necessario prevedere specifiche attività di controllo per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati contro l'ambiente, cioè i “processi strumentali”.

Sono considerati “*processi strumentali*”:

- i processi amministrativi e finanziari (in particolare: pagamenti, acquisti e gestione fornitori, anche ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 ed indicazioni ANAC in materia);
- le attività di supporto;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 47 di 75

- servizi legali ed audit;
- addestramento e formazione;
- le attività legate alla governance;
- le operazioni di controllo effettuate su scarichi e rifiuti;
- le prestazioni e le consulenze professionali.

L'organo amministrativo della Società, anche su sollecitazione dell'OdV, potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi strumentali" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

I soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili dell'ufficio/servizio, il/i Responsabile/i del SGI, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), il Collegio Sindacale / Revisore legale (ove nominato), il RPCT, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile o nel processo strumentale.

La specifica attività di Acquedotto Poiana s.p.a. comporta problematiche ambientali di notevole importanza, per le quali l'Ente può essere soggetto ad ispezioni, verifiche e controlli.

I reati ambientali, oltre a costituire reati presupposto, potrebbero comportare potenziali aspetti corruttivi che vedrebbero la Società, tramite i suoi apicali o loro sottoposti, soggetto attivo nell'alterare il normale funzionamento della macchina amministrativa: si rimanda alla Parte Speciale inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché al PTPCT.

Acquedotto Poiana s.p.a., come accennato, si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza ed altresì è stata certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 45001:2018.

Il Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (di seguito anche solo "SGI") adottato da Poiana ha lo scopo di:

- dimostrare la capacità di fornire con regolarità prodotti che ottemperino ai requisiti dei Clienti e a quelli cogenti applicabili;
- affrontare consapevolmente i rischi e le opportunità associati al suo contesto e ai suoi obiettivi;
- ampliare le opportunità di aumentare la soddisfazione del cliente/utente;
- accrescere, quindi, la soddisfazione dei clienti/utenti tramite l'applicazione efficace del sistema, inclusi i processi per il miglioramento continuo del sistema e l'assicurazione della conformità ai requisiti del cliente/utente ed a quelli cogenti se applicabili;
- ridurre l'impatto ambientale delle attività attraverso una attenta valutazione ed analisi e gestione degli aspetti ambientali presenti;
- assicurare ambienti di lavoro salubri e sicuri, riducendo al minimo lo stress da lavoro correlato e prevenendo infortuni e malattie professionali.

Non sono ragionevolmente ravvisabili invece attività di sorta che portino a commettere i reati di cui ai seguenti:

- art. 256, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 - deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi;
- art. 260, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 - attività organizzata traffico illecito rifiuti radioattivi;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 48 di 75

- Legge n. 150/1992 – Tratta specie animali protette / pericolose;
- Legge n. 549/1993 – Sostanze lesive per l’ozono;
- Legge n. 202/2007 - Sversamento inquinanti in mare.

Per quanto riguarda i reati presupposto legati alle emissioni in atmosfera, è opportuno sottolineare che nessuna delle attività esercitate al momento da parte di Acquedotto Poiana s.p.a. è assoggettata ad autorizzazione o comunicazione. In particolare, gli impianti di trattamento acque gestiti ricadono tra quelli elencati All’allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, “*impianti e attività in deroga*” e non necessitano di preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs n. 152/2006.

7 LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO NELL’AMBITO DEL SGI

Nell’ambito dell’adozione e dell’implementazione del Sistema Integrato di Gestione per la Qualità, L’Ambiente e la Sicurezza (SGI) l’analisi dei rischi per quanto attiene al sistema di gestione ambientale viene condotta da Acquedotto Poiana s.p.a. (in particolare tramite il Responsabile del sistema di gestione integrato) mediante analisi che:

- a) identifica – all’interno del campo di applicazione definito per il proprio SGA – gli aspetti che hanno un impatto sui reati presupposto di matrice ambientale dei propri processi e delle proprie attività che può tenere sotto controllo direttamente (**aspetti ambientali diretti**) e gli aspetti ambientali dei propri processi e attività sui quali può esercitare un’influenza (**aspetti ambientali indiretti**);
- b) determina gli aspetti che hanno o possono avere un impatto critico sull’ambiente.

L’analisi ambientale è documentata; essa viene: (i) conservata come informazione documentata; (ii) rivista almeno annualmente; (iii) revisionata in caso di mutamenti strutturali e logistici, situazioni di emergenza o incidenti/near miss rilevanti.

Per la gestione degli aspetti presenti nelle aree qualificabili come “cantiere” l’organizzazione definisce specifiche analisi ambientali, aggiornate a seguito di mutamenti strutturali e logistici, situazioni di emergenza o incidenti/near miss rilevanti.

Per la gestione degli aspetti indiretti, l’organizzazione ha stabilito di far dichiarare al fornitore l’accettazione delle nostre politiche ambientali reperibili sul WEB.

Tra gli aspetti indiretti si possono annoverare anche le attività svolte da altri settori dell’organizzazione (non coperti da certificazione nell’ambito del SGI) all’interno delle aree di pertinenza.

Per tali aspetti è prevista: (i) la formazione dei responsabili di area/funzione e degli addetti operativi alle attività; (ii) la definizione di regole comportamentali di carattere generale interne; (iii) la verifica del rispetto della legislazione vigente.

Per comodità di gestione la citata documentazione, propria del SGI, non viene allegata in quanto periodicamente aggiornata; la documentazione è comunque consultabile sulla rete intranet aziendale.

8 SISTEMA DEI CONTROLLI

Acquedotto Poiana s.p.a., nell’adottare la presente Parte Speciale del Modello organizzativo volta a prevenire i reati presupposto in materia ambientale, ha tenuto conto anche:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 49 di 75
--	--	-------------------------------------

- delle previsioni del D.Lgs n. 231/2001;
- della vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 16/679 (GDPR);
- del D.M. 13/02/2014 – “*Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese*”;
- delle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001*” redatte da Confindustria (edizione marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 e edizione giugno 2021);
- delle Linee guida Assolombarda - “*Il Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali*” ex D.lgs. n. 231/2001 (edizione 2013);
- delle Linee guida dell’Unione Industriali Pordenone – “*Linea Guida di Unindustria Pordenone per una conformità razionale in materia ambientale*” (edizione 2013);
- dei “*Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*” elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico “*Linee Guida per la redazione e l’attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*” costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*” pubblicati nel febbraio 2019;
- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice penale e alle norme speciali di settore (D.Lgs. n. 152/2006 e di altre norme speciali in materia ambientale);
- della circolare Assonime n. 15/2012 – “*Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli Enti*” (maggio 2012);
- delle Linee Guida di FISE-Assoambiente “*Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione Ambientale alla luce dell’estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l’ambiente*” (edizione 2020).

Alla luce di quanto sopra, costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo delle attività a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema Disciplinare;
- Policy Whistleblowing;
- Regolamento Aziendale – Utilizzo consapevole degli strumenti informatici;
- Sistema di Deleghe, procure e Poteri di firma;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e Mansionario);
- Valutazione dei rischi;
- Regole generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- Manuale del sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Procedure ed istruzioni operative di cui al SGI collegate ai reati presupposto previsti dall’art 25 undecies del D.Lgs. 231/2001;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 50 di 75

8.1 Il Codice Etico ed i Valori Condivisi.

Acquedotto Poiana s.p.a. si è dotata di un Codice Etico che raccoglie i principi e i valori di riferimento ai quali ciascun destinatario deve ispirare il proprio agire, oltre che le norme di comportamento cui uniformarsi, e ciò anche indipendentemente dalle specifiche previsioni della presente Parte Speciale e dal proprio ruolo di apicale, di subordinato ovvero di collaboratore esterno, nella piena consapevolezza che il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico ha la finalità di orientare tutti i destinatari nelle situazioni non codificate.

La piena effettività del Codice Etico è garantita anche dal fatto che ogni scostamento dai valori e dai principi in esso contenuti, potrebbe originare una responsabilità a livello disciplinare.

Poiana ispira la propria attività al principio della salvaguardia dell'ambiente e della salute, nel rispetto della normativa applicabile.

In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale, tutti i destinatari del Modello debbono:

- Rispettare le Leggi e Regolamenti a livello Europeo, Statale, Regionale e Locale;
- Rispettare i principi di:
 - **Integrità** (che si traduce nell'agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui);
 - **Dignità ed Uguaglianza** (che implica il rispetto dei diritti fondamentali delle persone, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, evitando qualsiasi **discriminazione**);
 - **Trasparenza, completezza dell'informazione e tracciabilità** (ogni azione deve essere svolta, garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione e ogni scelta deve essere adeguatamente **documentata**);
 - **Tutela del patrimonio e delle risorse dell'Ente** (l'Ente non può svilire il proprio patrimonio e deve preservarlo con idonei interventi);
 - **Antiriciclaggio e Anticorruzione** (l'Ente rispetta e si pone a baluardo delle strutture pubbliche e del loro operato, anche in termini di controllo, perseguendo obiettivi di contrasto ad ogni forma di influenza nell'azione legittima dei pubblici funzionari e di privati, nonché adottando pedissequamente e proattivamente ogni comportamento che contrasti il riciclaggio e l'autoriciclaggio);
 - **Data Protection e Riservatezza**: deve essere garantita la massima riservatezza e la possibilità di controllo pieno da parte dei *data subject e/o dei data holder*⁵².

Tutti i soggetti appartenenti - direttamente o indirettamente - all'organizzazione aziendale di Acquedotto Poiana S.p.a. (amministratori, apicali, subordinati, collaboratori, consulenti, partners, ecc.):

- sono tenuti a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al proprio responsabile, ovvero all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza di ogni notizia di cui sia

⁵² Data Holder è, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/868 – “Regolamento sulla Governance dei Dati”, quel soggetto (persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di dati personali, a utilizzare tali dati a fini commerciali o non commerciali;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 51 di 75
--	--	-------------------------------------

venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico e del presente Modello, nonché di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società;

- sono tenuti alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione;
- sono tenuti al rispetto delle procedure legate ad un utilizzo corretto dei dati, nel pieno rispetto delle norme a Protezione dei Dati Personali e della normativa vigente che va oltre ai Dati Personali (Regolamento (EU) 2016/679 – c.d. “**GDPR**”, del D.Lgs. 196/03 c.d. “**Codice Privacy**” e dei Pronunciamenti dell’Autorità Garante; Regolamento (EU) – “**Data Governance Act**”; Regolamento (EU) 2023/2854 c.d. “**Data Act**”; dell’**Artificial Intelligence Act**).

8.2 Deleghe, procure e Poteri di firma.

Attualmente la Società è governata da un Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente, quale Legale Rappresentante, è tenuto a dare attuazione ai disposti di Legge antincendio ed in materia ambientale.

Il Datore di Lavoro ha conferito delega gestionale in materia ambientale al Direttore della Società, i cui titoli, competenze ed esperienze garantiscono la sua capacità tecnica ed organizzativa.

L'atto di delega è costituito da una procura notarile che riconosce idonei poteri, nonché autonomia decisionale e di spesa ed è coerentemente riportato in Camera di Commercio e desumibile dalla Visura Camerale.

Periodicamente il Delegato riferisce in Consiglio di Amministrazione in ordine alle problematiche che interessano l'ambito ambientale, oltre che su eventuali emergenze occorse ed il verbale del CdA viene trasmesso all'OdV.

Eventuali future deleghe o subdeleghe nonché modifiche delle stesse in materia ambientale sono oggetto di comunicazione all'OdV da parte del Legale Rappresentante.

Qualora fosse necessaria l'attribuzione di nuove procure/deleghe, l'Organo Amministrativo delibererà il rilascio ai soggetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico diverso da quello di procuratore o institore, assegnato a collaboratori, consulenti o altri chiamati ad operare in rappresentanza o nell'interesse della Società, deve essere prevista la forma scritta e, nel documento, deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

8.3 Sistema Anticorruzione.

Anche Acquedotto Poiana spa, in quanto società partecipata indirettamente da Enti pubblici e chiamata ad erogare un servizio pubblico essenziale, è soggetta ai disposti della L. 190 del 6

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 52 di 75
--	--	-------------------------------------

novembre 2012, a fronte della quale, è necessario predisporre presidi specifici e nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (c.d. RPCT).

I contenuti della Parte Speciale dedicata ai reati a matrice corruttiva in danno dell'Ente costituiscono presidio irrinunciabile anche ai sensi della presente parte speciale per i reati ambientali del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e, pertanto, si intendono qui richiamati integralmente, al pari di tutte le regole e di tutte le procedure e/o di altri presidi anticorruzione di cui la Società si è dotata.

8.4 La Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa della Società, sotto il profilo ambientale, vede una articolazione per funzioni, come da organigramma funzionale pubblicato sul sito aziendale. Ad ogni posizione organizzativa corrisponde una serie di mansioni che ciascun collaboratore si trova a svolgere, anche, in parziale o totale autonomia.

Al Direttore Generale, quale soggetto delegato in materia ambientale, spettano vari compiti, cui può ottemperare anche in via indiretta ma mantenendone la responsabilità operativa, fra cui:

- le attività di richiesta, aggiornamento, rinnovo di tutti i procedimenti autorizzativi e la relativa archiviazione in un'apposita sezione documentale di tipo cartaceo od informatico;
- la gestione dell'aderenza alle prescrizioni di ogni autorizzazione, prescrizione, nulla osta di carattere ambientale;
- la verifica degli adempimenti ed il rispetto delle scadenze previsti dal SGI in materia ambientale;
- il controllo sulla gestione di ogni attività/processo collegati ai rifiuti, agli scarichi e, più in generale, riconducibili alle attività/processi sensibili;
- il controllo, in particolare, sulla corretta gestione di formulari e degli adempimenti legati al RENTRI, oltre che sulla compilazione e la trasmissione del MUD, del FIR etc.;
- la stesura dei contratti e capitolati per tutti i risvolti ambientali;
- la redazione di comunicati stampa e comunicazioni alle autorità in caso di problematiche e/o questioni ambientali.

Alcune funzioni e porzioni dei processi vengono demandati all'esterno.

Gli outsourcer, i fornitori di servizi ed i professionisti sono vincolati esplicitamente, mediante specifiche clausole contrattuali degli affidamenti di incarico o dei capitolati che, da un lato, li rendono consapevoli dei valori della Società (rispetto del Codice Etico), nonché delle volontà della Società in relazione allo specifico svolgimento dell'incarico o esecuzione dell'appalto (prescrizioni e vincoli) e che, dall'altro, prevedono l'applicazione di sanzioni, che posson arrivare fino alla risoluzione del contratto. Va precisato, inoltre, che l'importo del corrispettivo deve risultare congruo rispetto alle condizioni e alle prassi del mercato, posto che l'utilizzo del criterio di massimo ribasso può ragionevolmente tradursi in una pressione ed induzione all'illegalità.

Acquedotto Poiana spa, quale realtà aziendale certificata ISO 14001, dispone di due funzioni aziendali specificamente investite delle responsabilità connesse alla gestione del Sistema Integrato: la proprietà dell'operatività ambientale è dei tre servizi Acquedotto, Fognatura e Depurazione, mentre la manutenzione degli impianti ha la sua proprietà nel Responsabile Manutenzione ovvero dei servizi tecnici Aziendali.

In particolare, i seguenti compiti operativi sono seguiti dai responsabili dei tre servizi sopra citati, eventualmente con l'ausilio di consulenti esterni in materia ambientale:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 53 di 75

- le attività di predisposizione della richiesta, aggiornamento dati e rinnovo di tutti i procedimenti autorizzativi, nonché la relativa archiviazione in un'apposita sezione dei documenti cartacei o informatici;
- la gestione dell'aderenza alle prescrizioni di ogni autorizzazione, prescrizione, nulla osta di carattere ambientale;
- la predisposizione di un documento sintetico a disposizione di tutti (c.d. "scadenziario") contenente tutte le attività e le relative scadenze previste, condiviso con il Delegato;
- la gestione di ogni attività/processo collegata ai rifiuti (raccolta delle autorizzazioni/iscrizioni di Destinatario, Intermediario, Trasportatore per lo specifico codice CER e verifica della validità temporale degli atti autorizzativi);
- verifica della presenza delle targhe dei mezzi utilizzati nelle autorizzazioni/iscrizioni per i trasportatori, organizzazione dei ritiri; compilazione registri carico/scarico; ecc.;
- la raccolta e la predisposizione dei dati necessari; la compilazione e la trasmissione del MUD;
- la redazione, insieme al delegato, di comunicati stampa e comunicazioni alle autorità in caso di problematiche e/o questioni ambientali.

8.5 Regole generali di comportamento.

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, Acquedotto Poiana s.p.a. ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali, che si traducono nella promulgazione e diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione (Codice Etico), ma anche nella predisposizione di vincoli all'azione stessa per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Rimangono da definire anche dei comportamenti che trasformano la posizione organizzativa in un ruolo: alcuni di essi sono di carattere generale mentre altri sono più specifici, per situazioni codificabili.

Nell'ambito comportamenti più generali, va ricordato che ciascun dipendente, collaboratore o destinatario del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore Generale, quale soggetto delegato in materia ambientale (ovvero al Presidente del CdA) e/o all'Organismo di Vigilanza, ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- è tenuto alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla Legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- è tenuto al rispetto dei protocolli, delle procedure e delle istruzioni operative legate alla tutela dell'ambiente, in conformità alle norme ed al Sistema di Gestione Integrato vigenti.

Richiamato il contenuto dell'analisi del rischio di cui all'allegato 1 della Parte Generale ("*Risk assessment*"), si illustra di seguito – in via meramente esemplificativa – quali sono le regole generali di comportamento previste ed ineludibili da seguire quando non sono previste diverse specifiche procedure e ferme le previsioni del Codice Etico, del SGI e della presente Parte Speciale.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 54 di 75
--	--	-------------------------------------

I seguenti **divieti** ed **obblighi** di carattere generale si applicano agli Amministratori, ai Dirigenti/preposti e al personale di Acquedotto Poiana s.p.a., in via diretta, nonché ai Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società.

È fatto espresso **divieto** di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle precedentemente elencate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle precedentemente elencate, possano, potenzialmente, diventarlo;
- falsificare, contraffare o modificare in qualsiasi modo le condizioni dei reflui al punto di campionamento finale prima dello scarico, in modo da mutarne fraudolentemente le caratteristiche per le analisi di autocontrollo;
- falsificare, contraffare, mescolare tra loro o modificare in qualsiasi modo non legale le condizioni dei rifiuti da avviare a recupero o smaltimento, in modo da ottenerne vantaggi di qualsiasi natura (es. minore costo di smaltimento o recupero finale altrimenti non consentito); falsificare, contraffare, mescolare tra loro o modificare in qualsiasi modo non legale le condizioni dei rifiuti da avviare a recupero o smaltimento, in modo da ottenerne vantaggi di qualsiasi natura (es. minore costo di smaltimento o recupero finale, altrimenti non consentito);
- abbandonare, depositare in maniera incontrollata o, comunque, gestire in maniera non autorizzata i rifiuti che originano da operazioni produttive, manutentive o di cantiere;
- effettuare scarichi non oggetto di specifico provvedimento autorizzativo sia sul suolo che in un corpo idrico superficiale o nelle acque sotterranee;
- omettere intenzionalmente controlli e verifiche previsti sia sugli impianti e gli scarichi propri, o negli scarichi di terzi o nei cantieri, sia per attività gestite direttamente che per quelle affidate a terzi;
- tenere un comportamento non corretto e trasparente che ostacoli il pieno rispetto di norme di Legge e regolamenti, nonché delle procedure e delle istruzioni operative aziendali;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società, o mediante induzione con violenza, minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni degli Organi pubblici in relazione allo svolgimento di attività che abbiano riflessi anche indiretti sulla tutela dell'ambiente come prevista dalla normativa ambientale;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari pubblici incaricati di eseguire ispezioni, controlli e verifiche;
- effettuare elargizioni o promesse di danaro o altra utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, privati, italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolto ad indurre trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici e a privati italiani ed esteri

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 55 di 75
--	--	-------------------------------------

(anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

È fatto espresso **obbligo** di:

- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle norme generali del Codice Etico, nonché alle disposizioni aziendali, alle specifiche procedure previste dall'Ente a presidio dei rischi di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- mantenere la massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o contrattuale in genere;
- perseguire la politica ambientale di Acquedotto Poiana s.p.a., con particolare riferimento ai seguenti principi:
 - impiego delle migliori tecnologie possibili (BAT);
 - formazione, informazione e responsabilizzazione di tutto il personale interno e di tutti coloro che operano per conto della Società in ambito ambientale;
 - comunicazione a clienti e fornitori ed istituzioni delle modalità operative previste dal proprio Sistema di Gestione Integrato, in particolare per ciò che attiene l'ambito ambientale;
- affidare l'incarico della gestione del ciclo dei rifiuti a soggetti con profilo e requisiti tali da garantire la conformità alla normativa vigente ed ai principi sopra indicati;
- prestare la massima collaborazione con i soggetti esterni che gestiscono il ciclo dei rifiuti per la circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto;
- vigilare e controllare l'operato dei soggetti esterni cui sia stata affidata la gestione del ciclo dei rifiuti.

In particolare gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni funzioni collegate a temi in materia ambientale o che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, anche sulla base di specifica procura conferita dal Consiglio di Amministrazione, così come gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati ad operare in campo ambientale, devono sempre comportarsi in maniera conforme ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del Modello Organizzativo. In particolare essi **dovranno**:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 56 di 75
--	--	-------------------------------------

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui ai D.Lgs. n. 231/2001 e D.Lgs. n. 152/2006 e norme di settore, nonché di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire, ai propri collaboratori subordinati, direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nello svolgimento delle rispettive mansioni in ragione degli aspetti ambientali interessati, nel loro ambito di attività, trasferendo loro la conoscenza di alcuni principi ed aspetti del D.Lgs. n. 231/2001, di quanto riportato nel Modello, nel Codice Etico e presentando le principali aree di rischio;
- verificare la conformità della propria azione alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale e relative procedure;
- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l'assegnazione dei poteri, nell'ambito del processo decisionale, sia coerente con le posizioni gerarchiche, l'autonomia e la responsabilità;
- verificare e garantire l'adeguatezza dei controlli in tutte le fasi dei processi;
- verificare e garantire completezza, tempestività ed adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle principali operazioni di controllo e gestione dei processi con un impatto ambientale, compresa la gestione dei cantieri, degli impianti, delle operazioni, tramite:
 - la conservazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta e/o sottoscritta dai soggetti esplicitamente delegati (procure/deleghe), con particolare riferimento a referti analitici ed agli impegni contrattuali;
 - la trascrizione delle motivazioni che hanno portato alle singole scelte;
 - la registrazione delle operazioni di manutenzione (ordinaria e straordinaria; periodica o eccezionale);
 - la conservazione della documentazione (comprese quella attinente le scelte operate) mediante adeguato sistema di classificazione come quello legato a sistemi informatici di gestione documentale o la creazione di archivi cartacei articolati per tema/impianto.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente richiesto ad ogni soggetto destinatario della presente Parte Speciale di:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'Ambiente e l'Ecosistema rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'Ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta, in relazione al rischio di danno all'Ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti, che potrebbero recare danno all'Ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'Ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'Ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 57 di 75
--	--	-------------------------------------

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da Acquedotto Poiana s.p.a.;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell’Ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

Da ultimo, come prescrizione generale, si precisa che, in caso di acquisto di nuove apparecchiature e/o sviluppo nuovi processi, è prescritto il rigoroso rispetto della normativa vigente in campo ambientale. Ciò si sostanzia nel fatto che, ogni acquisto di nuove apparecchiature e/o sviluppo nuovi processi sono subordinati alla verifica del loro impatto ambientale.

Le attrezzature, i macchinari, gli impianti e i prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo, possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura “CE”, schede di sicurezza ...). In particolar modo, sono tassativamente vietati macchinari ed attrezzature che utilizzano preparati nocivi per lo strato di ozono ed è richiesta la massima aderenza alle prescrizioni del Regolamenti Europei ed ai provvedimenti legislativi di carattere nazionale in relazione ai gas ad effetto serra.

Se necessario, la loro messa in funzione ed il loro utilizzo devono essere preceduti e subordinati all’esito positivo di verifiche e collaudi.

Prima dell’affidamento ai lavoratori di nuove attrezzature, macchinari ed impianti è richiesta specifica ed adeguata formazione: ciò deve trovare espresso riscontro anche per i lavoratori ed i collaboratori degli appaltatori.

8.6 Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Per le attività o per i processi a rischio, se caratterizzati dalla codificabilità, Acquedotto Poiana s.p.a. ha provveduto ad una proceduralizzazione, che trova compiuta sintesi nel Sistema di Gestione Integrato comprendente gli ambiti Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Ambiente (UNI EN ISO 14001:2015) e Igiene e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018).

Le procedure ambientali richiamate nella presente Parte Speciale possono costituire un valido presidio ai reati presupposto di matrice ambientale, anche se non esiste una piena identità fra i due sistemi di gestione, nel senso che i Sistemi di Gestione Integrata costituiscono “sovra-sistemi” rispetto ai soli protocolli preventivi contenuti nel MOG e che questi ultimi costituiscono, a loro volta, qualcosa di più ampio rispetto all'applicazione concreta di specifici disposti normativi.

Si precisa, esplicitamente, che nel caso di Certificazione Ambientale, la presenza di un Sistema di Gestione non costituisce automatica esimente delle responsabilità dell’Ente come avviene invece per i reati in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro per i quali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, la presenza di un sistema di certificazione costituisce automaticamente prova dell’idoneità del Modello ex D.Lgs n. 231/2001.

Ciò detto, l’analisi del rischio, ha consentito l’individuazione di specifici protocolli preventivi, basati su adeguati modelli di comportamento e procedure operative nel SGI cui si rimanda.

Queste procedure costituiscono parte integrante del MOG e contribuiscono alla riduzione della probabilità che vengano commessi reati presupposto nell’interesse o con un vantaggio dell’Ente.

Costituendo, pertanto delle contromisure, spetta all'OdV, oltre che all'ente terzo incaricato degli audit di sorveglianza, verificare l'applicazione delle procedure ma in più, all'OdV, spetta il compito di verificare l'adeguatezza delle stesse rispetto all'evoluzione normativa e l'effettività esimente.

In aggiunta alle procedure come sistema prevenzionale, vi sono anche indicazioni e prescrizioni specifiche presentate nei prossimi paragrafi.

Per le attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, la Società garantisce che il soggetto incaricato sia regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e che il trasporto sia scortato da documentazione idonea (FIR o documento unico di trasporto), verificando la validità delle autorizzazioni dei terzi.

8.6.1 Gestione delle autorizzazioni, dei rinnovi e/o delle concessioni.

L'attività svolta da Acquedotto Poiana s.p.a. richiede la necessaria acquisizione di molteplici autorizzazioni di carattere ambientale, prodromiche e preliminari alla messa in esercizio. Per nessun motivo la gestione dell'impianto sarà possibile senza la presenza delle necessarie autorizzazioni, come disposto dalla Legge.

La richiesta di autorizzazioni, permessi e nulla osta in ambito ambientale vede Acquedotto Poiana s.p.a. intrattenere rapporti con le Autorità. Sono esplicitamente vietati comportamenti corruttivi, e va rispettato pedissequamente quanto indicato in relazione ai presidi anticorruzione che qui si richiamano esplicitamente.

Infatti, al fine di ottenere autorizzazioni, nulla osta e permessi non devono essere esercitate pressioni o promesse di utilità finalizzate ad indurre alcuni soggetti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Di fondamentale importanza è l'attribuzione di mansioni di "Gestore delle richieste" ad un ben preciso soggetto, individuato nel Direttore della Società, cui compete (in forza delle deleghe e procure espresse che gli sono state attribuite) la firma delle richieste e degli atti collegati.

Al fine di pianificare in anticipo eventuali rinnovi, è opportuna la creazione di uno scadenario che riporti il termine di scadenza e un termine di massimo di invio della documentazione per la richiesta di rinnovo.

Se l'autorizzazione viene richiesta da un soggetto terzo, il Direttore della Società ha l'obbligo di acquisire, archiviare ed aggiornare copia di tutta la documentazione.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

<i>Possibile problematica</i>	<i>Protocolli preventivi</i>
Rapporti con utenti, P.A. e Autorità al fine del rilascio o rinnovo di autorizzazioni permessi e nulla osta.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione; • Manuale del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza; • Codice Etico; • Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi; • Conservazione e tracciatura di tutte le fasi del percorso;

	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione dei fornitori: Regolamento Generale per l'affidamento dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Scadenario; • Archivio contenente la "Storyboard dell'impianto"; • Ricorso a Consulenti Ambientali ed Associazione di Categoria per aggiornamenti normativi in ambito ambientale; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Controlli previsti nelle altre Parti Speciali; • Audit indipendenti da parte dell'OdV, del RPCT e della struttura di governance.
--	--

8.6.2 Gestione ordinaria, manutenzioni e rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle prescrizioni normative o regolamentari

Una volta ottenuta l'autorizzazione, è necessario che i soggetti interessati e/o coinvolti siano pienamente edotti del suo contenuto. A tal fine, il Direttore Generale della Società, direttamente o tramite un soggetto delegato, ha l'onere di tenere aggiornato l'archivio contenente copia di tutte le autorizzazioni nella forma vigente, nonché quello di aggiornare lo Scadenario.

Ogni aspetto inerente le prescrizioni (effettuazione di controlli analitici, invio di referti, ...) deve avvenire nel rispetto delle procedure di gestione del protocollo e gestione degli archivi. Ogni comunicazione inerente il rispetto delle prescrizioni deve essere documentato all'interno del fascicolo relativo all'impianto/attività oggetto di autorizzazione, reso disponibile per il controllo al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e dell'OdV.

Eventuali controlli da parte delle Autorità proposte, come ogni evento rilevante in ordine all'impianto, vengono gestiti accuratamente e ogni attività viene tracciata in un "*Registro Ambientale*", appositamente costituito per tenere traccia di ogni avvenimento inerente l'ambito "Ambiente".

Vanno riscontrati anche, quali reati "mezzo" o collegati, i seguenti comportamenti:

- potenziali utilizzi impropri di tutto ciò che può costituire "merce di scambio" (droga, materiale pedopornografico, SW o altro materiale coperto da diritto d'autore, animali rari e specie protette, ...) per il concretizzarsi di fenomeni corruttivi in sede di gestione delle autorizzazioni e delle prescrizioni (ad esempio, per i referti analitici di laboratorio), controllo e successive determinazioni conseguenti da parte delle Autorità;
- potenziali utilizzi impropri del sistema informativo al fine di minimizzare le conseguenze dei controlli o di attestare il falso;
- potenziali comportamenti fraudolenti ed illeciti rientranti nel novero dei reati presupposto da parte dei soggetti esterni che intervengono come parte attiva nel processo.

Relativamente ad ogni impianto che possa essere collegato agli adempimenti ambientali deve essere istituito e costantemente aggiornato un "Fascicolo di impianto" (nel rispetto della specifica procedura del Sistema di Gestione) che contiene tutto ciò che è inerente all'ingegneria dell'impianto:

- Progetti e Tavole grafiche;
- Progetto elettrico;
- Particolari costruttivi e note esplicative sull'impianto;
- Piano delle manutenzioni dei vari componenti.

Il funzionamento degli impianti deve rispettare i limiti dell'autorizzazione sia in condizioni ordinarie che di manutenzione. Un mancato rispetto dei limiti può essere dovuto tipicamente a episodi di errata o mancata regolazione dei parametri di processo nei depuratori e a versamenti involontari da vasche o in concomitanza di trasporto di reflui e fanghi, nonché a bypass degli impianti per consentire operazioni di manutenzione ordinarie o straordinarie o a episodi di senescenza della rete fognaria. Le modalità comportamentali del personale addetto devono essere, quindi, in linea con il MOG della Società e con le procedure del SGI. Il personale operativo deve essere formato ed informato relativamente agli aspetti ambientali concernenti la propria attività.

La manutenzione ordinaria deve essere affidata a soggetto qualificato o a personale dedicato che dovrà registrare le manutenzioni sul fascicolo d'impianto.

In particolare, il manutentore deve seguire le indicazioni del costruttore dell'impianto per le manutenzioni periodiche ed il Direttore della Società, anche per il tramite di soggetti da lui incaricati, deve anche occuparsi di organizzare la fornitura dei *chemicals* richiesti.

Durante l'operatività, lo sversamento di inquinanti in fognatura o sul suolo devono essere assolutamente evitati sia nelle fasi di gestione ordinaria che in episodi di regolazione dei parametri di processo o a seguito di versamenti involontari.

Chiunque operi sull'impianto è obbligatoriamente tenuto a fornire tutte le notizie utili per l'aggiornamento del "Registro Ambientale" e del fascicolo d'impianto, adempimenti che devono essere specificatamente indicati nel capitolato di un eventuale appalto.

È tassativamente vietata la produzione di false registrazioni di controllo e non devono essere esercitate pressioni o promesse di utilità, finalizzate ad indurre ad attestare il falso coloro che sono coinvolti nella gestione dell'impianto.

Il Direttore della Società e l'OdV effettuano, in forma coordinata, verifiche ed indagini a campione sugli impianti, sia documentali che sul campo.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

Possibile problematica	Protocolli preventivi
Rapporti con la P.A. e le Autorità al fine del rilascio o rinnovo di autorizzazioni permessi e nulla osta.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione; • Manuale del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza; • Codice Etico; • Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi; • Conservazione e tracciatura di tutte le fasi del percorso;

	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione dei fornitori: Regolamento Generale per l'affidamento dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Scadenzario; • Archivio contenente la "Storyboard dell'impianto"; • Ricorso a Consulenti Ambientali ed Associazione di Categoria per aggiornamenti normativi in ambito ambientale; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Controlli previsti nelle altre Parti Speciali; • Audit indipendenti da parte dell'OdV, del RPCT e della struttura di governance.
--	---

8.6.3 Gestione di verifiche, ispezioni da parte di Enti di Controllo, in relazione ad aspetti ambientali

In sede di ispezioni, accertamenti o verifiche inerenti la normativa ambientale, devono partecipare solo soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali e documentazione di supporto.

In ogni altro caso in cui l'esercizio delle attività a rischio indicate implichi un rapporto con enti e uffici pubblici, e, in particolare, nel caso in cui si renda necessario il rilascio di dichiarazioni strumentali alla concessione di permessi, autorizzazioni, o in nel caso in cui l'ente pubblico esegua una attività di controllo in ambiti di attività della Società, dovrà essere sempre individuato il referente aziendale che si rapporta con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV potrà chiedere in ogni momento chiarimenti sulle operazioni poste in essere e sui comportamenti tenuti.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

Possibile problematica	Protocolli preventivi
Rapporti con la P.A. per verifiche ed ispezioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione; • Manuale del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza • Codice Etico; • Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi;

	<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione e tracciatura di tutte le fasi del percorso; • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Scadenario; • Se si riferisce ad un impianto specifico, creazione ed aggiornamento di un archivio contenente la "Storyboard dell'impianto"; • Controlli previsti nelle altre Parti Speciali; • Verifica a campione da parte del Direttore, del SPP, di enti terzi e di consulenti; • Audit indipendenti da parte dell'OdV e del Responsabile Anticorruzione.
--	---

8.6.4 Gestione dei rifiuti nell'ambito dell'attività

La gestione dei rifiuti rappresenta per Acquedotto Poiana spa uno dei momenti potenzialmente critici nell'ambito della tutela ambientale ed interviene nelle fasi di:

- gestione dei rifiuti di manutenzione delle reti ed infrastrutture;
- gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione di opere dirette;
- gestione dei rifiuti delle attività amministrative;
- gestione dei rifiuti di altre attività.

Richiamate le specifiche procedure del SGI, qui si evidenzia in particolare che:

- i rifiuti prodotti dalle attività devono essere gestiti conformemente alla vigente normativa in materia, con particolare attenzione alle modalità di effettuazione del deposito temporaneo (luogo di produzione, rispetto delle norme tecniche ed etichettatura, raggruppamento per categorie omogenee, limiti temporali o quantitativi di stoccaggio) e delle modalità di destinazione finale degli stessi;
- la realizzazione di opere dirette comporta, tra gli altri, la necessità di gestire gli impatti ambientali da esse generati: in particolare il riferimento è alla gestione dei rifiuti generati da tali attività e ai reflui eventualmente da esse derivanti (es. perdite di rete, acque di dilavamento meteorico dell'area di cantiere, ...);
- i campioni dei rifiuti da sottoporre ad analisi devono sempre essere rappresentativi delle caratteristiche degli stessi;
- per ciascuna attività e cantiere dovrà essere nominato un preposto, adeguatamente formato in materia ambientale: tale soggetto dovrà essere in grado di gestire gli aspetti ambientali derivanti dalla suddetta attività in conformità con la vigente normativa;
- nel caso di ricorso a soggetti esterni, gli affidamenti di lavori debbono indicare esplicitamente:
 - la necessità di provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività;
 - un richiamo alla gestione corretta dei rifiuti.
 - l'obbligo di fornire copia della documentazione al committente/appaltante;
 - l'obbligo di fornire un assenso ad eventuali controlli da parte del committente/appaltante;

- nel caso di gestione di rifiuti, devono sempre essere verificate sia le qualifiche sia le iscrizioni/autorizzazioni dei trasportatori e destinatari finali, oltre che la conformità della documentazione di trasporto e di trattamento finale, da conservarsi in sede come previsto dalla vigente normativa;
- deve essere prestata particolare attenzione alla gestione dei fanghi smaltiti in agricoltura, in quanto trattasi dei rifiuti maggiormente significativi della Società;
- devono essere rigorosamente rispettate le prescrizioni normative accessorie alla gestione dei rifiuti, quali la compilazione e la conservazione dei formulari, il pieno rispetto delle procedure e la tenuta del registro, nonché la dichiarazione annuale (MUD).
 - È tassativamente vietato lo smaltimento tramite fuoco di qualsiasi materiale, anche vegetale.

Su richiesta dell'OdV, il Delegato o il preposto dovranno fornire la documentazione ambientale relativa al cantiere seguito (es. formulari e registri rifiuti, gestione scarichi, permessi specifici ,...) ed eventuali chiarimenti sulle accortezze e precauzioni ambientali poste in essere grazie al sistema di accountability predisposto.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

Possibile problematica	Protocolli preventivi
Gestione scorretta o illegale dei rifiuti;	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione; • Manuale del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza • Codice Etico; • Selezione dei fornitori: Regolamento Generale per l'affidamento dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture; • Inserimento di clausole contrattuali <i>ad hoc</i> nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Controlli previsti nelle altre Parti Speciali; • <u>Accortezze nella Gestione Rifiuti</u>: Individuazione dei rifiuti e classificazione; Codice CER; divieto di miscelazione; selezione dei fornitori di servizi; impegno al rispetto MOG e Codice Etico; clausole rescissorie in caso di inosservanza MOG; monitoraggio autorizzazioni ed iscrizioni; fidejussioni/assicurazioni a garanzia; archiviazione documentale; • Verifica a campione da parte del Direttore Generale (soggetto Delegato), di enti terzi e di consulenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • Audit indipendenti da parte dell’OdV, del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e della struttura di governance.
--	--

8.6.5 Gestione Autorizzazioni allo scarico in fognatura da parte di terzi

Lo scarico in fognatura da parte di terzi richiede necessariamente un’autorizzazione dell’Ente Gestore ed è stata adeguatamente oggetto di proceduralizzazione nel SGI.

Nell’ambito degli scarichi di tipo domestico, l’autorizzazione non necessita di formalismi particolari ma, nel caso in cui gli scarichi originino da insediamenti non domestici, è necessario operare una distinzione per gli scarichi: quelli assimilabili ai domestici e quelli, invece, di natura industriale.

Nel primo caso, il rappresentante legale presenta un’istanza di assimilabilità ai sensi di una specifica procedura del SGI e Acquedotto Poiana s.p.a. rilascia direttamente l’autorizzazione all’allaccio mentre, nel secondo, l’autorizzazione necessita di un processo più articolato in cui Acquedotto Poiana s.p.a. rappresenta uno degli attori: l’autorizzazione allo scarico rappresenta, infatti, una delle autorizzazioni ricomprese nella procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o nella procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che sono entrambe di competenza regionale mentre ad Acquedotto Poiana s.p.a. è dato il ruolo di esprimere un parere tecnico i cui contenuti rappresentano le prescrizioni tecniche contenute nell’AIA o nell’AUA.

Questa attività risulta estremamente delicata in ordine alle caratteristiche dei reflui accettati in fognatura (tipologia di scarico, limiti a specifiche sostanze chimiche e quantità ammesse), alle prescrizioni, ai controlli ed agli autocontrolli, di talché, particolare attenzione deve essere prestata alle caratteristiche delle acque provenienti da insediamenti di tipo industriale, non assimilabili alle domestiche, soprattutto per quanto concerne quelle potenzialmente contenenti una o più sostanze tra quelle elencate in Tabella 3/A, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e in Tabella 5, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto particolarmente critiche per gli ambienti idrici e tali da creare situazioni di difficoltà alle sezioni di trattamento biologico degli impianti di depurazione e, talvolta, criticità nelle zone di salvaguardia delle captazioni di acqua potabile.

Acquedotto Poiana s.p.a., quale Ente Gestore della pubblica fognatura nell’ambito del servizio idrico integrato ex D.Lgs 152/2006, infatti, può consentire ai soggetti industriali di scaricare reflui industriali nei propri condotti fognari e la Autorità competente fa proprio il parere e le prescrizioni di dell’Ente Gestore che provvede al collettamento ed alla depurazione, integrandole nel procedimento di AIA o AUA che comprende l’autorizzazione allo scarico: alla Società è deputata la verifica del loro rispetto

Il dettaglio di documentazione richiesto al momento dell’accettazione dell’istanza deve essere adeguatamente approfondito, in relazione al ciclo produttivo ed agli inquinanti presenti nel refluo, e deve sempre essere accuratamente controllato dal Servizio Tecnico Depurazione e fognatura, anche in relazione alle capacità depurative dell’impianto finale: ciascuna istanza deve essere analizzata a fondo e documentata prima di asprimere l’assenso allo scarico anche tenendo conto di eventuali criticità dell’impianto e delle aree di raccolta, potenzialmente oggetto di eventi imprevisti: la capacità depurativa dell’impianto non deve essere compromessa nemmeno in condizioni critiche.

Le modalità di espressione del parere e le condizioni di partecipazione alla conferenza dei servizi sono racchiuse nella specifica procedura del SGI.

All'Ente Gestore, come precisato, le norme assegnano il ruolo di controllo e di vigilanza, delle quali, a valle di un campionamento viene valutata la qualità e la rispondenza alle prescrizioni e viene emesso un eventuale verbale di non conformità.

La documentazione richiesta al momento di presentazione dell'istanza consente la verifica della rispondenza della situazione reale rispetto a quella dichiarata, in particolare, rispetto al ciclo produttivo dell'insediamento ed agli inquinanti presenti nel refluo.

Una specifica procedura del SGI disciplina il rinnovo dell'autorizzazione.

Nell'ambito di queste attività, i funzionari di Acquedotto Poiana s.p.a. possono essere oggetto di fenomeni corruttivi sia rientranti nell'ambito del D.Lgs. 231/01 che della Legge n. 190/2012: si richiamano, pertanto, i presidi delle Parti Speciali del MOG che se ne occupano.

Su richiesta dell'OdV e dell'RPCT, dovrà essere resa disponibile la documentazione istruttoria relativa a ciascuna autorizzazione, nonché chiarimenti e delucidazioni sulle accortezze e valutazioni poste in essere.

La tabella che segue riepiloga il sistema dei controlli previsti.

<i>Possibile problematica</i>	<i>Protocolli preventivi</i>
Rapporti con Autorità al fine del rilascio o del rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione ed informazione in materia ambientale; • Manuale del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza • Codice Etico • Esecuzione e Supervisione a soggetti diversi; • Ricorso a consulenti esterni qualificati; • Rapporto continuo con gli enti di controllo; • Aggiornamento continuo su normativa e prescrizioni nazionali e locali; • Predisposizione dello Scadenario Ambientale; • Conservazione e tracciatura di tutte le fasi (Accountability); • Inserimento di clausole contrattuali ad hoc nell'ambito dei contratti o degli incarichi per i servizi forniti da terzi; • Procedure di gestione: gestione date e scadenze; individuazione corretta e relativo invio agli interlocutori; • Verifica a campione da parte del Direttore, di enti terzi e di consulenti; • Audit indipendenti da parte dell'OdV, del Responsabile Anticorruzione e della struttura di governance.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 66 di 75

8.6.6 Sviluppo di nuovi processi, Acquisti ed Appalti.

Acquedotto Poiana s.p.a., pur essendo soggetto di diritto privato, rientra tra i destinatari del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - G.U. 77 del 31.03.2023*) oltre che alle indicazioni dell'ANAC in materia), fermo quanto previsto all'art. 148 del D.Lgs n. 36/2023.⁵³

L'acquisto di nuove apparecchiature e/o sviluppo nuovi processi sono subordinati alla verifica, da parte dei Responsabili di competenza, supportati dall'RSPP per quanto di competenza, del loro impatto ambientale.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: possesso delle dichiarazioni di conformità, marcatura CE, ecc.); se necessario, la loro messa in funzione ed il loro utilizzo devono essere preceduti e subordinati all'esito positivo di verifiche e collaudi.

Gli acquisti di attrezzature, macchinari ed impianti sono gestiti attraverso specifiche procedure aziendali che definiscono i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti.

Prima dell'affidamento ai lavoratori di nuove attrezzature, macchinari ed impianti è svolta specifica ed adeguata formazione che contempli sia gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro che gli aspetti ambientali.

Lo svolgimento di compiti che possono avere influenza sull'ambiente richiede un'adeguata competenza, da verificare ed accrescere attraverso lo svolgimento di attività di formazione e addestramento, finalizzata ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni al "Modello", al "Codice Etico" e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti non conformi.

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure sono elementi fondamentali per limitare al minimo l'impatto delle attività sull'ambiente e deve avvenire in occasione:

⁵³Art. 148 D.Lgs 36/2023:

1. *L'affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:*

a) *di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;*

b) *di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.*

2. *L'alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:*

a) *la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;*

b) *l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.*

3. *Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attività di cui al comma 1 quando riguardano:*

a) *progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;*

b) *smaltimento o trattamento delle acque reflue.*


4. *Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano una o entrambe le attività di cui al comma 1.*

5. *Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.*

6. *Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardano:*

a) *progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;*

b) *smaltimento o trattamento delle acque reflue.*

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 67 di 75

- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento di reparto/area;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione / impiego di nuove attrezzature, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione va ripetuta con cadenza periodica.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 68 di 75
---	--	--

9 SISTEMA DISCIPLINARE.

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare che è stato diffuso a tutti i lavoratori e che viene applicato al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, nel Codice Etico e nella Policy Whistleblowing (ex D.Lgs n. 24/2023) adottati. Tale sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Società.

La Società intende applicare con costanza le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dissuadere ogni comportamento che violi il rispetto delle misure preventive e protettive adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Le sanzioni previste per i soggetti individuati nella presente Parte Speciale sono quelle indicate nel Sistema Disciplinare (mutuate, in parte qua, dal vigente CCNL del settore Gas-Acqua) che qui si riassumono:

- Amministratori e componenti Organi di controllo (OdV, Collegio Sindacale/Sindaco Unico o Revisori ove nominati):

- a.** diffida al puntuale rispetto del Modello;
 - b.** revoca delle deleghe;
 - c.** decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo;
 - d.** allontanamento temporaneo dalla società;
 - e.** revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa;
- salva azione di responsabilità e richiesta di risarcimento del danno.

- Dirigenti, Preposti e Dipendenti:

- a.** rimprovero verbale o rimprovero scritto;
 - b.** multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione;
 - c.** sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 e fino a 10 giorni;
 - d.** licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
 - e.** (licenziamento con preavviso);
 - f.** licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (licenziamento senza preavviso);
- salva la richiesta di risarcimento del danno.

- Fornitori, Consulenti e collaboratori esterni, Partners:

- a.** diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
- b.** revoca/recesso/risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati e/o comunque connessi all'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001; salva la richiesta di risarcimento del danno.

10 POLICY WHISTLEBLOWING

Rientra tra i meccanismi di controllo interni adottati anche il sistema di Whistleblowing, come attuato in Acquedotto Poiana s.p.a..

Esso – anche in ragione dell'estensione dell'onere di segnalazione delle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti,

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 69 di 75
--	--	-------------------------------------

potrebbero essere commesse in Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 del D.Lgs n. 24/2023) realizzato attraverso le previsioni del Codice Etico – costituisce un presidio fondamentale di legalità dell’azione sociale.

L’effettività e il corretto funzionamento dell’istituto sono affidati alle disposizioni della Whistleblowing Policy – cui si rimanda integralmente - mentre le previsioni del Sistema Disciplinare assicurano ad un tempo sia la tutela di coloro che segnalano l’esistenza di comportamenti contrari alla Legge e/o al pieno funzionamento del Modello Organizzativo di gestione sia il corretto utilizzo dell’istituto (sanzionandone un impiego “deviato” o, comunque, animato da finalità incompatibili con la logica del Whistleblowing).

11 SISTEMA DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

Come già sopra riportato, la sorveglianza e vigilanza in materia ambientale è effettuata dal Direttore della Società, quale soggetto delegato alla materia ambientale, nonché dal SPP aziendale, con il supporto delle altre figure individuate (in primis i consulenti in materia ambientale ed eventuali altri outsourcer) secondo le rispettive competenze. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2001 sono previsti idonei flussi informativi rispetto al nominato Organismo di Vigilanza cui sono deputati i compiti di legge.

12 RIESAME DELLA DIREZIONE

Il Direttore Generale della Società, quale delegato in materia ambientale, insieme al SPP e al Responsabile del Sistema di Gestione, svolge periodicamente e ad evento un riesame coinvolgendo il personale interessato, per analizzare eventuali sanzioni ricevute e la gestione delle non conformità verificatesi (ad es. la non corretta differenziazione dei rifiuti, l’inesatta tenuta delle registrazioni, ecc.) e le conseguenti azioni preventive/correttive da adottare, compresi eventuali aggiornamenti normativi, lo stato di avanzamento del piano di miglioramento e degli interventi programmati.

Il Direttore Generale della Società, quale delegato in materia ambientale, con l’ausilio dei consulenti in materia ambientale, provvede, quindi, ad aggiornare il piano di miglioramento con nuovi obiettivi e traguardi, definendo tempi, risorse e responsabilità e preoccupandosi che quanto stabilito sia compreso e attuato a tutti i livelli, incaricando allo scopo persone competenti e diligenti per l’esecuzione dei vari compiti.

13 14 ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) - fermo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing adottata dalla società e dal proprio Statuto - ha il compito di vigilare "*sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso e di curarne l’aggiornamento*"(art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Nei confronti di tale Organismo sono istituiti degli *obblighi di informazione* (art. 6, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) che riguardano la trasmissione di informazioni utili ai fini dello svolgimento di tale attività di vigilanza.

All’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, oltre alla facoltà di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, spetta il potere di effettuare controlli a campione (anche a sorpresa) volti alla verifica della corretta osservanza dei principi e delle regole espressi dalla presente Parte Speciale, nonché dai documenti dalla stessa richiamati.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 70 di 75

L'OdV ha facoltà di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, ed in particolare ai rapporti della Società con gli Enti di Controllo e i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio in genere, nonché la facoltà di accedere presso le sedi sociali e tutti i locali ove si svolge l'attività di Società.

Per consentire l'efficacia del Modello 231 della Società, fermo quanto previsto nella Parte Generale e nella Policy Whistleblowing adottata dalla Società stessa, l'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente informato in base ai flussi previsti dallo Statuto dell'OdV e dalla presente Parte Speciale.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano:

- verificare la costante completezza ed efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree/attività a rischio, come individuate anche nella presente parte speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni esposte a rischio o in relazione al flusso informativo;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di controllo in materia ambientale, parte integrante del SGI;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati, anche mutuando suggerimenti da quanto avviene in realtà simili e ispirandosi alla giurisprudenza ambientale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e/o consulenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a) all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - b) alla possibilità per Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Outsourcer) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Nello specifico ambito ambientale, al fine del rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 231/2001 e della presente Parte Speciale, è previsto un sistema di controllo integrato su due livelli:

- il **primo livello di monitoraggio** consiste nel controllo tecnico-operativo, svolto da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, che verifica costantemente l'idoneità e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e lo stato di avanzamento delle attività di miglioramento e delle azioni correttive e preventive pianificate; svolge controlli periodici programmati, su temi specifici emersi dai risultati delle valutazioni dei rischi, oppure nel corso delle riunioni con il personale o da altre eventuali segnalazioni, al fine di verificare la necessità di eventuali provvedimenti. Dei risultati di tale attività viene informato il Direttore della Società quale delegato ambientale e lo stesso provvede nei confronti del Consiglio di Amministrazione;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI AMBIENTALI	Pag. 71 di 75

- il **2° livello di monitoraggio** è, invece, di competenza dell'OdV e consiste in una periodica attività di verifica della funzionalità del sistema preventivo adottato in relazione ai reati previsti dalla Presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito dal relativo Statuto, può effettuare i controlli previsti in qualsiasi momento, richiedendo tutta la documentazione del caso.

In particolare, l'OdV provvede all'espletamento dei propri compiti:

- svolgendo verifiche documentali, sia periodiche che a campione;
- valutando l'efficacia delle procedure in essere e, se del caso, richiedendone di nuove;
- esaminando eventuali segnalazioni.

Il personale aziendale destinatario della presente Parte Speciale dovrà collaborare con l'Organismo di Vigilanza rispondendo prontamente a tutte le sue richieste, fornendo la documentazione e le informazioni di cui è a conoscenza, contribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell'ambito delle attività sensibili.

13.1 Flussi informativi dall'OdV

Fermo quanto previsto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo riferisce - in particolare - in merito ad ispezioni, controlli, segnalazioni e provvedimenti al Direttore della Società, quale delegato in materia ambientale, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi - all'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle norme di legge e/o della presente Parte Speciale e/o di procedure e protocolli previsti a tutela della corretta gestione aziendale da parte di uno dei soggetti destinatari della presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare tempestivamente il Direttore della Società, quale delegato in materia ambientale, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi - all'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale, al fine di permettere agli stessi di agire assumendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

13.2 Flussi informativi verso l'OdV

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.

Come previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo di Società - fermo quanto previsto specificatamente nella Policy Whistleblowing - le segnalazioni e i report possono essere inoltrati ed inviati all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@poiana.it o in qualsiasi forma il segnalante ritenga opportuna.

Per consentire l'efficacia del presente Modello - fermo quanto previsto specificatamente nella Parte Generale, nella Policy Whistleblowing e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza - nella tabella seguente sono riportati, con le rispettive periodicità, alcuni aspetti da comunicare all'OdV.

All'Organismo di Vigilanza devono obbligatoriamente essere inviate le informazioni previste dalla seguente tabella. Si precisa, in ogni caso, che tutte le comunicazioni annuali debbono essere inviate all'OdV entro il 31 marzo di ogni anno, mentre le comunicazioni ad evento debbono essere inviate

entro 30 giorni dall'evento stesso, salvo casi di urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del responsabile della funzione o del segnalante.

Nel caso in cui non si siano verificati eventi nell'anno in corso, entro il 31 dicembre di ogni anno, il soggetto incaricato dovrà inviare una comunicazione all'OdV evidenziando l'assenza di eventi alla voce specifica per l'anno di riferimento (a seconda dei casi, ad esempio "nessun evento" oppure "nessuna modifica apportata").

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Modifiche nelle Responsabilità, nelle deleghe e nella struttura di Governance	Organo Amministrativo e Direzione	AD EVENTO
2	Inserimento di nuovo personale, modifiche significative dell'organigramma aziendale di rilevanza in materia ambientale (compresa la gestione/manutenzione degli impianti)	Direzione – Delegato in materia ambientale	AD EVENTO
3	Stato di attuazione del sistema di gestione ambientale e del piano di miglioramento	Delegato in materia ambientale – Responsabile sistema integrato	ANNUALE
4	Modifiche normative	Delegato in materia ambientale – Responsabile sistema integrato	ANNUALE
5	Nuove istanze autorizzative e/o modifiche di autorizzazioni esistenti	Delegato in materia ambientale – Responsabile di funzione	AD EVENTO
6	Esiti analitici non conformi degli scarichi industriali e degli scarichi dei depuratori	Delegato in materia ambientale – Responsabile di funzione	ANNUALE
7	Piano di Conduzione	Delegato in materia ambientale – Responsabile ufficio fognatura	AD EVENTO
8	MUD	Delegato in materia ambientale – Responsabili di Funzione/servizio	AD EVENTO

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
9	Piano della Formazione/Formazione svolta	Responsabile Risorse Umane – Responsabili di Funzione/servizio	ANNUALE
10	Applicazione di sanzioni disciplinari	Responsabile Risorse Umane - Delegato in materia ambientale	AD EVENTO
11	Problematiche ambientali di qualsiasi livello di gravità (emergenze, abbandono di rifiuti, superamenti delle soglie di contaminazione o smaltimenti irregolari).	Delegato in materia ambientale – Responsabili di Funzione/servizio	AD EVENTO
12	Verifiche, controlli e richieste da parte di enti, autorità di vigilanza	Delegato in materia ambientale – Responsabili di Funzione/servizio	AD EVENTO
13	Report segnalazioni ricevute tramite i canali di Whistleblowing	RPCT	ANNUALE
14	Report sul corretto caricamento dei dati RENTRI	Delegato in materia ambientale – Responsabili di Funzione/servizio	ANNUALE
15	Problematiche relative alla idoneità tecnico-professionale dei fornitori di servizi ambientali	Direzione – Delegato in materia ambientale	AD EVENTO
16	Ritrovamenti archeologici, atti da parte dell'autorità di tutela	Responsabile Tecnico	AD EVENTO

Di qualunque criticità o conflitto di interesse deve esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

14 INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO

I Destinatari dei reati trattati nella presente Parte Speciale in alcune circostanze possono incorrere nel rischio di commissione di altre tipologie di reato.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 74 di 75
--	--	-------------------------------------

In particolare, sono state individuate le seguenti interazioni con altri reati previsti dal D.Lgs 231/2001, e si rimanda alle relative Parti Speciali di cui al presente Modello per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

14.1 REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01

L'articolo 24 sanziona i reati di *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*.

L'azienda può incorrere in tale tipologia di reato quanto ottiene indebitamente contributi finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri Enti pubblici oppure destina una parte o l'intero importo ottenuto per finalità diverse da quelle per cui era destinato.

14.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01

L'articolo 24 bis sanziona i delitti informatici e di trattamento illecito di dati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25-undecies laddove, per esempio, vi sia violazione di sistemi informativi altrui a scopo di lucro che venga da Acquedotto Poiana SpA tollerata come strumento di consapevole distorsione del sistema di prevenzione dei reati materia ambientale.

14.3 REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/01

L'articolo 24 ter sanziona i delitti di criminalità organizzata commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25-undecies laddove, per esempio, condotte finalizzate ad un risparmio di spesa in tema ambientale vengano poste in essere da sodalizi criminosi operanti all'ombra di Acquedotto Poiana SpA.

Si evidenzia la stretta interconnessione tra il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.) e le fattispecie di criminalità organizzata, con particolare attenzione al rischio di infiltrazioni nelle attività di subappalto per lo smaltimento fanghi o manutenzione reti".

14.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01

L'articolo 25 sanziona i reati di *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"* commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente caratterizzata da condotte in senso lato corruttive.

Tale tipologia di reato può essere commessa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione finalizzati ad esempio all'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni o in fase di rinnovo degli stessi.

14.5 REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01

L'art. 25 septies sanziona i reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Tale disposizione potrà concorrere, nella prassi applicativa, con quella di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 tutte le volte in cui fenomeni di illegalità in materia di lavoro rappresentino la condizione di realizzazione ovvero il portato di condotte distorsive del normale funzionamento del sistema di prevenzione dei reati ambientali.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI AMBIENTALI	PARTE SPECIALE Pag. 75 di 75
--	--	-------------------------------------

14.6 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25 decies sanziona la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente del delitto di cui all'art. 377 bis c.p..

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25-undecies quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, la condotta di indurre taluno a non rendere dichiarazioni (o a rendere dichiarazioni mendaci) all'autorità giudiziaria sia diretta ad ostacolare le indagini penali in caso di sopralluoghi da parte dell'autorità giudiziaria, ad esempio a seguito inquinamento ambientale.

14.7 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01

La commissione del reato introdotto dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", viene commesso in tutte le circostanze in cui l'azienda si avvale di collaboratori occasionali o stagionali, oppure faccia ricorso a ditte esterne per lavori in regime di appalto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. oppure cantieri edili ai sensi del titolo IV del medesimo Decreto e può all'evidenza determinare un maggior rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

15 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I documenti sottoelencati devono intendersi riferiti all'ultima revisione:

- Atto di delega in materia ambientale;
- Organigramma in materia di sicurezza e ambiente;
- PIAO;
- Codice Etico;
- Policy Whistleblowing;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento Aziendale – Utilizzo consapevole degli strumenti informatici;
- Procedure ed istruzioni operative di cui al SGI collegate ai reati presupposto previsti dall'art 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001;
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni;
- Comunicazioni interne e ordini di servizio.

L'elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (compresi istruzioni, moduli e procedure interni), le comunicazioni interne e gli ordini di servizio in vigore sono disponibili presso gli uffici di competenza della sede di Cividale del Friuli